

146.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	20
Missioni valevoli nella seduta del 16 maggio 2002	3	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	43
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati ad una proposta di legge; Ritiro di una proposta di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Disegno di legge S. 795 (approvato dal Senato) n. 2454 ed abbinato proposte di legge nn. 11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597	73
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissioni di documenti)	5	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	73
Nomina ministeriale (Comunicazione)	5	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	77
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Articolo 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	78
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	5	Interpellanza urgente	82
Disegno di legge di conversione n. 2657	6	(Sezione 1 – Iniziative per la soluzione della crisi mediorientale)	82
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6		
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalle Commissioni)	14		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 16 maggio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Ermerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Canelli, Cicu, Colucci, Contento, De Brasi, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Migliori, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BRICOLO ed altri: « Norme per disciplinare l'esposizione del Crocifisso in tutti i pubblici uffici e le pubbliche amministrazioni della Repubblica » (2749);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOATO: « Modifica all'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto » (2750);

SERENA: « Nuove norme sull'ordinamento dei corpo militare della Croce rossa italiana » (2751);

DELBONO: « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 » (2752);

GRILLO ed altri: « Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco, quale giorno festivo e giornata europea per la pace » (2753);

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione » (2754);

GRILLINI ed altri: « Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale » (2755);

PERROTTA: « Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di liquidazione dei contributi previdenziali ai lavoratori extracomunitari » (2756).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a una proposta di legge.**

La proposta di legge CALZOLAIO: « Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 » (2674) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rutelli, Pistone, Milanese, Abbondanzieri, Amici, Bandoli, Battaglia, Bellini, Benvenuto, Bimbi, Bonito, Buffo, Burani Pro-

caccini, Camo, Carboni, Carlucci, Cazzaro, Cennamo, Cento, Crisci, Di Serio D'Antona, Diana, Fumagalli, Galeazzi, Gambini, Giacco, Grandi, Grillini, Kessler, Labate, Leoni, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Lucà, Maran, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Motta, Panattoni, Luigi Pepe, Pinotti, Pisa, Piscitello, Quartiani, Rizzo, Rocchi, Ruzzante, Sciacca, Spini, Trupia, Vigni e Zanotti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Grillini, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

GRILLINI ed altri: « Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale » (606).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine dei giorno.

Trasmissione dal Senato.

In data 15 maggio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 77-277-401-417-431-507-674-715-B. — PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUCCIERO ed altri; PEDRIZZI ed altri; SCHIFANI ed altri; GRECO; EUFEMI ed altri; ROLLANDIN ed altri; PEDRINI ed altri; COSTA: « Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (*approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti*) (2288-B).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 77-277-401-417-431-507-674-715-B. — PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUCCIERO ed altri; PEDRIZZI ed altri; SCHIFANI ed altri; GRECO; EUFEMI ed altri; ROLLANDIN ed altri; PEDRINI ed altri; COSTA: « Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (*approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti*) (2288-B);

SANZA ed altri: « Modifica all'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati » (2625);

FONTANA: « Disposizioni in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati » (2655).

II Commissione (Giustizia):

STERPA: « Modifica all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente la disciplina del segreto professionale del giornalista » (2642) *Parere delle Commissioni I e VII;*

STERPA: « Modifiche al codice civile in materia di obblighi dei figli nei confronti dei genitori » (2643) *Parere delle Commissioni I e XII;*

XI Commissione (Lavoro):

GIANCARLO GIORGETTI ed altri: « Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero » (2529) *Parere delle Commissioni I, III, V e XIV;*

RAMPONI: « Disposizioni per la perequazione del trattamento economico di quiescenza dei dirigenti generali dei Corpi

di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate» (2543) *Parere delle Commissioni I, IV e V.*

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *m*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, la decisione con la quale la Commissione riferisce ai Presidenti delle Camere in merito allo sciopero del personale dei servizi aeroportuali del giorno 8 maggio 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 14 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 18, 24 aprile e 2 maggio 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di coordinatore dell'ufficio per lo sviluppo territoriale e l'occupazione, nell'ambito del dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ingegner Alessandro DI LORETO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FISCALI URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL COSTO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI, ADEMPIMENTI ED ADEGUAMENTI COMUNITARI, CARTOLARIZZAZIONI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE (2657)

(A.C. 2657 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione).

1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;

b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme ».

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale.

ART. 2.

(Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico).

1. L'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

« ART. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento) — 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta

regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla sca-

denza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta ».

ART. 3.

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici).

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, è ridotto del 5 per cento al netto dell'IVA.

2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.

3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.

4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l'esercizio 2002 non potrà eccedere il 50 per

cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.

5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere il 8 per cento del fatturato annuo.

6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comporterà, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entità del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.

7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli già regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n.1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della « protezione complementare » pari ad un anno nel 2002 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

9. A partire dal 1° gennaio 2003 le confezioni dei farmaci debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta « anatomico-tera-

peutico-chimica » (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale — se presente — deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo non superiore all'80 per cento di quello del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte è consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1° novembre 2002.

ART. 4.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le percentuali stabilite dall'articolo 85, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ART. 5.

(Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato).

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e,

conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. È analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla società conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della società conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutività di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Resta fermo, in ragione del loro speciale regime giuridico, quanto disposto in tema di fondazioni dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999.

2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità contabili di acquisizione delle relative somme.

ART. 6.

(Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del

capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

3. La ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;

b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è elevata al 60 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001,

l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ART. 7.

(Patrimonio dello Stato S.p.a.)

1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di « Patrimonio dello Stato S.p.a. ».

2. Il capitale sociale è stabilito in 1.000.000 euro.

3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero può trasferire a titolo gratuito la totalità delle azioni, o parte di esse, esclusivamente alla Cassa depositi e prestiti, alla società di cui all'articolo 8, a società da queste controllate, ovvero ad altre società di cui il Ministero comunque detenga, direttamente o indirettamente, l'intero capitale sociale.

4. La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali

previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il trasferimento può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 410. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.

11. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a possono essere trasferiti alla società di cui all'articolo 8 con le modalità previste al comma 10.

ART. 8.

(Società per il finanziamento delle infrastrutture).

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata « Infrastrutture S.p.a. »; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La società ha sede a Roma e può istituire sedi secondarie a Milano e Napoli. Il capitale iniziale è pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3.

3. La società, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari: *a)* finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche; *b)* concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la società concede garanzie per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)*. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili e esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. È preclusa alla società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società. I finanziamenti di cui al comma 3 possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della società. La società può destinare i propri beni e i diritti relativi a una o più operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti così destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della società o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. Per ciascuna operazione può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle

condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui al comma 10 dell'articolo 7. Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. La società raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. Alla società si applicano il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con i decreti di cui al primo periodo del comma 4 è stabilito il rapporto massimo tra le passività a breve termine e quelle a medio e lungo termine della società.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società e la durata in carica dei rispettivi membri. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi membri.

7. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il bilancio della società è redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.

9. Gli utili netti della società sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società.

10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento

previsto nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della società, le operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della società. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla società e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.

11. La società è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della società al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonché allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4.

12. La società non può sciogliersi se non per legge.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili).

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni.

3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 ».

ART. 10.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2657 - Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI**

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « è ridotto » sono inserite le seguenti: « , sino al 31 dicembre 2002, »;

al comma 8, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

8-ter. Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis »;

al comma 9, dopo la parola: « farmaci » sono inserite le seguenti: « , ad esclu-

sione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, »;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione ed al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda dà comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.

9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilità, con effetto dal 1° giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto è allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonché, in particolare, rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria). - 1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformità all'accordo tra Governo, regioni e province

autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello Stato;

b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.

2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:

a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;

b) l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformità all'accordo di cui al comma 1.

3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni:

a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;

b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.

5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonché la completa utilizzazione di dette quote.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:

a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo per l'anno 2000 è subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle giunte regionali dell'avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, è subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo di cui al comma 1;

b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo è erogato sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;

c) ad erogare alla regione Lazio l'intero importo di cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente decreto, a titolo di

ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.

7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalità del presente decreto.

8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dai commi da 1 a 7, pari a complessivi euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome destinate alle spese d'investimento delle aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

marzo 1985, n. 103, rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali.

10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incaricata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di partecipare al capitale

della Banca d'Italia; *b)* della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità; *c)* dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; *d)* della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; *e)* dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale; *f)* dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; *g)* delle speciali norme in materia di contabilità e di vigilanza; *h)* del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. La nozione di prevalenza cui fanno riferimento l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificati dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende riferita ad una misura percentuale variabile fino ad un massimo del 75 per cento ».

All'articolo 7:

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Il comma 4 dell'articolo 24, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

”4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, è dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi” ».

All'articolo 8:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa »;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

al comma 3, al primo periodo, lettera a), dopo le parole: « grandi opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « , purché suscettibili di utilizzazione economica »; al terzo periodo, dopo le parole: « assumere partecipazioni, » sono inserite le seguenti: « che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, »; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Per lo svolgimento di tali attività la società può altresì acquisire quote azionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture »;

al comma 5, il quinto periodo è soppresso.

All'articolo 9:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Mi-

nistero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le competenze dell'Avvocatura dello Stato in materia di rappresentanza processuale. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco *pro soluto* e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:

a) il secondo comma dell'articolo 14;

b) il primo periodo del primo comma dell'articolo 15;

c) il secondo comma dell'articolo 15 »;

al comma 2, le parole: « interamente controllate » sono sostituite dalle seguenti: « interamente possedute, direttamente o indirettamente, »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La vendita si considera frazionata esclusivamente nel

caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità”;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

”7-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell’ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all’acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione

che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all’esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1” ».

Al decreto-legge è allegata la seguente tabella:

« TABELLA A

(Articolo 4-bis, comma 6).

(Importi in euro)

REGIONI	Somme spettanti Anno 2000 (1)	Somme spettanti Anno 2001 (2)	Acconto 2000 (3)	Acconto 2001 (4)	Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti (5)	Acconto Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 1999 e precedenti (6)	Somme spettanti Regione Lazio per il Policlinico Umberto I Anni 2000 e 2001 (7)
Piemonte	118.785.086,79	296.279.960,96	59.392.543,40	74.069.990,24			
Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lombardia	238.603.087,38	593.452.359,43	119.301.543,69	148.363.089,86			
P.A. Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00			
P.A. Trento	0,00	0,00	0,00	0,00			
Veneto	118.268.629,89	293.052.621,79	59.134.314,95	73.263.155,45			
Friuli V. G.	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liguria	48.030.491,62	121.843.544,55	24.015.245,81	30.460.886,14			
E. Romagna	111.038.233,30	279.916.540,57	55.519.116,65	69.979.135,14			
Toscana	97.610.353,93	248.106.410,78	48.805.176,97	62.026.602,69			
Umbria	22.724.103,56	57.953.178,02	11.362.051,78	14.488.294,50			
Marche	39.250.724,33	99.017.182,52	19.625.362,17	24.754.295,63			
Lazio	136.344.621,36	332.769.706,70	68.172.310,68	83.192.426,68	156.486.440,42	78.243.220,21	205.033.388,94
Abruzzo	34.602.612,24	85.935.845,72	17.301.306,12	21.483.961,43			
Molise	8.779.767,28	21.989.185,39	4.389.883,64	5.497.296,35			
Campania	144.091.474,85	330.974.502,52	72.045.737,43	82.743.625,63			
Puglia	101.742.009,12	233.631.673,27	50.871.004,56	58.407.918,32			
Basilicata	16.526.620,77	38.406.833,76	8.263.310,39	9.601.708,44			
Calabria	52.678.603,71	124.723.308,22	26.339.301,86	31.180.827,05			
Sicilia	75.402.707,27	182.285.011,90	37.701.353,64	45.571.252,98			
Sardegna	29.954.500,15	72.409.323,08	14.977.250,08	18.102.330,77			
Totale	1.394.433.627,55	3.412.747.189,18	697.216.813,82	853.186.797,30	156.486.440,42	78.243.220,21	205.033.388,94

(A.C. 2657 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 7.

(Patrimonio dello Stato S.p.a.).

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: nonché per la valorizzazione e gestione del demanio dello Stato.

- 7. 114.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici e nell'osservanza delle disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

- 7. 103.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici.

- 7. 100.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: interamente pubblica.

- *7. 52.** Giordano, Russo Spina, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: interamente pubblica.

- *7. 80.** Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 3.

- 7. 174.** Realacci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: al Governo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Ministero con la seguente: Governo

al comma 4, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Governo.

al comma 5 sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente della Repubblica;

al comma 10-bis, capoverso 4, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Governo

- 7. 153.** Agostini, Pinza, Benvenuto, Visco, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Bellini, Mantini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: al Governo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Ministero con la seguente: Governo

al comma 4, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Governo.

al comma 5 sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente della Repubblica;

7. 131. Agostini, Pinza, Benvenuto, Visco, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Ministero con la seguente: Governo.

7. 81. Pennacchi, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e possono essere trasferite esclusivamente all'Agenzia del demanio o a società interamente possedute dallo Stato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7. 136. Michele Ventura, Agostini, Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***7. 53.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***7. 129.** Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministero può trasferire con le seguenti: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può essere trasferita.

7. 175. Liotta.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero aggiungere le seguenti: , previa delibera del Consiglio dei Ministri.

7. 105. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: a titolo gratuito.

7. 4. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Pennacchi, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: gratuito con la seguente: oneroso.

7. 46. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ad altre società di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale,

7. 130. Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pinza, Stradiotto, Santagata, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Buemi, Bellini.

(Approvato)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino alla fine del comma.

7. 101. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino a: ovvero

***7. 54.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino a: ovvero

***7. 107.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla società fino a: controllate,

7. 154. Pagliarini, Martinelli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , alla società di cui all'articolo 8,

7. 121. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , a società da queste controllate fino alla fine del comma.

7. 143. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , a società da queste controllate,

7. 102. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.

7. 34. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente.

***7. 55.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente.

***7. 108.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cessione del controllo del capitale delle suddette società da parte del Ministero comporta la restituzione alle amministrazioni dello Stato della titolarità dei beni di cui al comma 10.

7. 145. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 4, sostituire la parola: Ministero con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

7. 176. Liotta.

Al comma 4, sostituire la parola: Ministero con le seguenti: Governo e attuati dal Ministro dell'economia e delle finanze

7. 49. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al comma 4, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Governo.

7. 82. Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Michele Ventura, Bellini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.210
DELLA COMMISSIONE

Sopprimere la parola: di massima.

0. 7. 210. 1. Innocenti, Benvenuto, Michele Ventura, Agostini.

Al comma 4, dopo la parola: Ministero aggiungere le seguenti: , previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima.

7. 210. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con i rispettivi Ministeri competenti, in relazione alla natura, alla finalità ed alla destinazione dei beni di cui al comma 10.

7. 146. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con il Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

7. 122. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , previo consenso del Ministero dell'ambiente.

7. 5. Vigni, Pennacchi, Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: sentito il Ministero dell'ambiente.

7. 6. Agostini, Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Patrimonio dello Stato S.p.a. è ad ogni effetto amministrazione pubblica ed il bilancio sociale è incluso nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

7. 170. Mantini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa alla definizione degli indirizzi strategici della società per quanto riguarda i beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. 155. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Bellini.

Al comma 5, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

7. 133. Pennacchi, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla congruità dello statuto si pronuncerà la Corte dei Conti entro trenta giorni:

7. 48. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le attività della società sono sottoposte alla periodica verifica da parte dei Ministri competenti relativamente all'osservanza del perseguimento delle finalità proprie dei beni pubblici nonché delle disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

7. 147. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 6, sostituire le parole da: diritto privato fino alla fine del comma con le seguenti: in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

***7. 56.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 6, sostituire le parole da: diritto privato fino alla fine del comma con le seguenti: in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

***7. 111.** Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di accordi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

7. 42. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per la valorizzazione e gestione dei beni di cui ai titoli I e II del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la Patrimonio dello Stato S.p.a., la società di cui all'articolo 8 e le società da questa controllate devono dotarsi di personale qualificato a svolgere le funzioni di cui sopra. Le qualificazioni accademico-curricolari del personale devono attenersi a quelle richieste dall'amministrazione statale e, in particolare, per quanto riguarda i beni culturali, a quanto disposto nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 maggio 2001, recante atti di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli *standard* di funzionamento e sviluppo dei musei, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 2001.

7. 163. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Sopprimere il comma 7.

***7. 41.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Sopprimere il comma 7.

***7. 57.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 8.

7. 7. Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

***7. 58.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

***7. 113.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: esclusivamente a titolo gratuito.

7. 140. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini, Stradiotto.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: , previa delibera del Consiglio dei ministri,

7. 8. Pennacchi, Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini, Frigato.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali,

7. 123. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo.

7. 9. Pistone, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pinza, Stradiotto, Santagata, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e indisponibile.

7. 40. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato fino alla fine del periodo.

7. 39. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il quinto periodo.

7. 10. Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pinza, Stradiotto, Santagata, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Bellini, Mantini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato.

***7. 32.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato.

***7. 86.** Michele Ventura, Grandi, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: così come individuati dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

7. 148. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: , con esclusione del demanio dei porti, degli aeroporti, nonché di quello conferito come competenza alle regioni, ai comuni, alle autorità portuali, alle società di gestione aeroportuale e all'Enac.

- 7. 118.** Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei., Bellini

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei beni del demanio marittimo, lacustre, fluviale.

- 7. 128.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del periodo.

- 7. 38.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al primo periodo del comma 10 sono soppresse le parole: per legge.

- 7. 200.** Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È istituito un Comitato di valutazione composto da 15 membri indicati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un suo delegato, senza il cui parere favorevole il trasferimento precedentemente previsto è nullo.

- 7. 15.** Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I trasferimenti previsti nel periodo precedente debbono essere singolarmente condivisi con atto scritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

- 7. 14.** Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, né quelli per i quali si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile.

- 7. 13.** Colasio, Carra, Bimbi

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- 7. 12.** Colasio, Carra, Bimbi

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. diritti pieni o parziali sui beni immobili per i quali si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile.

- 7. 11.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la loro particolare natura sono esclusi tutti i beni definiti ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- 7. 156.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I criteri e i limiti del trasferimento dei beni e diritti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. sono definiti con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. 137. Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Pennacchi, Agostini, Michela Ventura, Bellini.

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I diritti sui beni immobili del patrimonio indisponibile e del demanio possono essere trasferiti a Patrimonio dello Stato S.p.a. in via esclusiva, con il divieto di cessioni a terzi.

7. 171. Mantini.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: definiti fino a: *finanze con le seguenti:* attuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una decisione del Consiglio dei Ministri,

7. 37. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

***7. 59.** Giordano, Russo Spena, Venola, Titti De Simone.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle fi-

nanze *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

***7. 89.** Agostini, Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previa approvazione del Consiglio dei ministri.

7. 16. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo la parola: effettuato *aggiungere le seguenti:* su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. 177. Liotta.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente della Repubblica

7. 132. Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del periodo.

***7. 17.** Grandi, Agostini, Bellini, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del periodo.

***7. 18.** Pinza.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

****7. 35.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

****7. 60.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al terzo periodo del comma 10 dopo le parole: dall'articolo 3 commi 1, 16, 17, 18 e 19 sono aggiunte le parole: escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal comma 19.

7. 201. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 10, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si intendono esclusi da ogni trasferimento i beni definiti nei titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. 160. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: è effettuato fino alla fine del comma con le seguenti: non può essere effettuato.

7. 61. Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole : particolare valore artistico e

storico con le seguenti: cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. 162. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sopprimere la parola : particolare.

7. 169. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Tocci, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: è effettuato fino alla fine del periodo con le seguenti: non può essere effettuato, come del resto quelli di valore ambientale.

7. 43. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: di intesa con il con le seguenti: previa autorizzazione del:

7. 157. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Tocci, Sasso, Bellini.

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottato un regolamento al fine di stabilire tempi e modi e limiti del trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato S.p.a. Il regolamento deve altresì stabilire quali beni tra quelli definiti nei titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, possono essere trasferiti.

7. 166. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Martella, Bellini.

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Resta inteso che ogni eventuale trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. può avvenire solo al

termine del processo di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- 7. 158.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Martella, Bellini.

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il trasferimento di beni di particolare valore naturale, ambientale e paesaggistico è effettuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

- 7. 124.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini, Realacci.

Al comma 10, quinto periodo, sostituire le parole da: e 829 *fino a:* demaniali *con le seguenti:* , 828, 829, primo comma, e 830 del codice civile, dei beni.

- 7. 150.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: I beni trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. tornano nella disponibilità diretta dello Stato qualora essi debbano essere conferiti in uso di associazioni, fondazioni o società come nei casi definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

- 7. 159.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Il trasferimento dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, viene effettuato solo previa verifica dell'effettivo stato di abbandono del bene, o qualora la Patrimonio dello Stato S.p.a., la società di cui all'articolo 8 e le società da queste

controllate, avanzino proposte e progetti integrati tali da migliorare le condizioni di fruizione, valorizzazione, conservazione dei beni in questione.

- 7. 168.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, ultimo periodo sostituire le parole da: Restano *fino a:* trasferiti *con le seguenti:* Il trasferimento a privati di beni mobili ed immobili di interesse storico, artistico e culturale, tutelati dal Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali, è comunque vietato. Restano fermi i vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo II (beni ambientali) del citato testo unico, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sui beni stessi,

- 7. 135.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 10, ultimo periodo sostituire le parole da: Restano *fino a:* trasferiti *con le seguenti:* Il trasferimento di beni di interesse storico, artistico e culturale, di cui al Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali, è effettuato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali. Restano comunque fermi i vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo I e al Titolo II del citato testo unico, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sui beni stessi,

- *7. 33.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 10, ultimo periodo sostituire le parole da: Restano *fino a:* trasferiti *con le seguenti:* Il trasferimento di beni di interesse storico, artistico e culturale, di cui al Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali, è effettuato di con-

certo con il Ministero dei beni e delle attività culturali. Restano comunque fermi i vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo I e al Titolo II del citato testo unico, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sui beni stessi,

***7. 92.** Melandri, Vigni, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, avviene previa presentazione da parte della società stessa di un progetto di valorizzazione e gestione dei beni stessi. Il progetto deve essere sottoposto all'esame del Consiglio dei beni culturali e ambientali e al parere delle competenti commissioni parlamentari. In caso di parere contrario, la società può presentare un secondo progetto non prima di dodici mesi.

7. 161. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di trasferimenti di beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ciò non può comportare lo smembramento di titolarità dei diritti su collezioni di beni mobili già formate, o lo smembramento di titolarità dei diritti su collezioni di beni mobili e di beni immobili che li accolgono.

7. 164. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Sopprimere il comma 10-bis.

***7. 62.** Giordano, Russo Spina, Vendola, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 10-bis.

***7. 141.** Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Grandi, Bellini.

Sopprimere il comma 11.

****7. 63.** Giordano, Russo Spina, Vendola, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 11.

****7. 93.** Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 11, dopo la parola: effettuare *aggiungere la seguente:* eccezionalmente.

7. 172. Mantini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere favorevole della Corte dei conti.

7. 19. Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.

7. 95. Michele Ventura, Grandi, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Sopprimere il comma 12.

***7. 21.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 12.

***7. 22.** Visco, Pinza, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Stradiotto, Santagata, Pistone, Villetti, Pennacchi, Bellini, Mantini, Albonetti, Duca, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 12.

- *7. 64.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 12, dopo le parole: dello Stato S.p.a. aggiungere le seguenti: non

- 7. 44.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini

Al comma 12, sostituire le parole da: possono essere trasferiti fino alla fine del comma con le seguenti: per un valore che non superi il 30 per cento possono essere trasferiti ai fondi pensione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Con successivo decreto il Governo determina le modalità di trasferimento.

- 7. 23.** Santagata, Pinza, Stradiotto.

Al comma 12, dopo la parola: trasferiti aggiungere le seguenti: esclusivamente a titolo oneroso

- 7. 139.** Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

(Approvato)

Al comma 12, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti ed i vincoli.

- 7. 151.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , previa delibera del Consiglio dei ministri e indicazione dei limiti posti alla disponibilità e all'uso dei beni stessi.

- 7. 26.** Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , previa delibera del Consiglio dei ministri.

- 7. 26-bis.** Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, e di quelli per cui si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile

- 7. 28.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione di quelli facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- 7. 25.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione di quelli per cui si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile

- 7. 24.** Colasio, Carra, Bimbi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita, rileva l'attivo e il passivo della società di cui al presente articolo.

- 7. 29.** Visco, Pinza, Benvenuto, Agostini, Lettieri, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni rileva l'attivo e il passivo della società di cui al presente articolo.

7. 99. Visco, Pinza, Benvenuto, Agostini, Lettieri, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I proventi della cartolarizzazione o della cessione dei beni, o derivanti a qualunque altro titolo, vanno a riduzione del debito pubblico e non possono essere utilizzati per ridurre il *deficit* corrente.

7. 30. Grandi, Bellini, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, una relazione dettagliata sull'attività della Società di cui al presente articolo.

7. 31. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività della Società, inerente, in particolare, le modalità di gestione dei beni ad essa conferiti

nonché il rispetto degli indirizzi strategici di cui al comma 4 ed al relativo conseguimento degli obiettivi prefissati.

7. 152. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Tutti i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono sottoposti, per quanto di competenza, al parere della Corte dei Conti.

7. 45. Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, eventualmente trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. non possono essere oggetto degli ulteriori trasferimenti di cui al comma 12.

7. 167. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Bellini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.

7. 138. Benvenuto, Nicola Rossi, Visco, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Bellini.

(Approvato)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Una quota parte del patrimonio dello Stato deve essere destinato all'incremento degli alloggi disponibili per gli appartenenti alle forze di polizia. Con regolamenti governativi, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati gli immobili da riservare a tale utilizzo.

7. 142. Violante, Lucidi, Minniti, Leoni, Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Grandi, Bellini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Le regioni e gli enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dalle regioni e dagli enti locali in società di capitali e consorzi. I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio delle regioni e degli enti locali. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti, sono ridotti alla metà. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da

parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma, del codice civile.

2. Le regioni e gli enti locali possono trasferire la titolarità di tutte o parte delle partecipazioni nelle società costituite per le finalità di cui al comma 1 esclusivamente ad altre società dagli stessi interamente possedute.

7. 01. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Bellini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 04. Mazzarello, Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 03. Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia;

è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

7. 02. Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

ART. 8.

(Società per il finanziamento delle infrastrutture).

Sopprimerlo.

***8. 1.** Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

Sopprimerlo.

***8. 2.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimerlo.

***8. 25.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sopprimerlo.

***8. 74.** Ruggeri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: non si applicano fino alla fine del periodo.

8. 3. Pinza, Stradiotto, Santagata, Visco, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Mantini, Bellini.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Infrastrutture s.p.a. è ad ogni effetto amministrazione pubblica ed è soggetta all'obbligo di rendicontazione specifica annessa al rendiconto generale dello Stato.

8. 73. Mantini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8. 4. Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: e può sino alla fine del periodo.

8. 204. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con la seguente:* Governo.

Conseguentemente, ai commi 2, 4, 6 e 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con la seguente:* Governo.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *con la seguente:* Governo.

8. 5. Pinza, Benvenuto, Visco, Lettieri, Agostini, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, ai commi 2, 4, 6 e 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. 29. Liotta.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con la seguente:* Governo.

8. 26. Agostini, Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* previa decisione favorevole del Consiglio dei ministri.

8. 7. Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: ne è ammesso fino alla fine del comma.

***8. 6.** Villetti, Benvenuto, Visco, Agostini, Pinza, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Pennacchi, Cima, Mantini.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: ne è ammesso fino alla fine del comma.

***8. 27.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: ne è ammesso il trasferimento *aggiungere le seguenti:* a soggetti pubblici o enti e società a totale partecipazione pubblica.

8. 28. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa delibera favorevole del Consiglio dei ministri.

8. 8. Grandi, Bellini.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

8. 30. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

***8. 9.** Grandi, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Agostini, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

***8. 32.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

8. 33. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , previa delibera del Consiglio dei ministri,

8. 11. Grandi, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.200
DELLE COMMISSIONI

Sostituire le parole: può essere disposta con le seguenti: può essere parzialmente disposta.

0. 8. 200. 1. Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

All'emendamento 8.200 dopo le parole: può essere disposta, aggiungere le seguenti: per le sole operazioni relative al punto a) del comma 3.

0. 8. 200. 2. Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

Al comma 2 le parole: è disposta sono sostituite dalle seguenti: può essere disposta.

8. 200. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: è vietata.

8. 75. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e i finanziamenti.

8. 12. Grandi, Pennacchi, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'entità della garanzia è commisurata alle disponibilità di un apposito Fondo, istituito con il medesimo decreto di cui al presente comma, alimentato dagli utili netti della Cassa depositi e prestiti, dalle plusvalenze generate dalla valorizzazione di cespiti trasferiti dalla società di cui all'articolo 7 della presente legge, da allocazioni finanziarie annualmente disposte da leggi di bilancio. Le disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente, qualora non utilizzate, potranno confluire sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge n. 432 del 1993.

8. 34. Benvenuto, Pennacchi, Grandi, Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 3.

8. 35. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sussidiaria con la seguente: complementare.

8. 13. Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: a) finanzia fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche e concede garanzie per le stesse finalità.

8. 36. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Stradiotto, Santagata, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Buemi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: sotto qualsiasi forma.

8. 15. Grandi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, lettera a), sopprimere la parola: grandi.

8. 37. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).

8. 41. Pagliarini, Martinelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).

*** 8. 14.** Grandi, Agostini, Benvenuto, Pennacchi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Albonetti, Duca, Adduce, De Luca, Mazarrello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).

*** 8. 38.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente: b) concede garanzie per le finalità di cui alla lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

8. 40. Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Grandi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: b) concede con le seguenti: b) non concede.

8. 42. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, primo periodo, lettera b), sostituire le parole da: sotto qualsiasi forma con le seguenti: ad intermediari finanziari purché finalizzati alla costituzione di capitale fisico nei territori dell'obiettivo 1.

8. 39. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente lettera: c) la società Infrastrutture s.p.a. finanzia lo sviluppo dell'attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale. La percentuale di questi finanziamenti sul totale dei finanziamenti concessi dalla società non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla società Patrimonio dello Stato s.p.a. e successivamente alla società Infrastrutture s.p.a. e alle società da questa controllate, sul totale di tutti i beni trasferiti. I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazione di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, a regioni, province e comuni, al Ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti la partecipazione ai suddetti progetti di giovani e l'attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.

8. 43. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I finanziamenti e le garanzie devono essere destinati in via prioritaria alla realizzazione delle infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

8. 44. Martinelli.

Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: partecipazioni aggiungere le seguenti: in società operanti nel settore delle infrastrutture.

8. 45. Pagliarini, Martinelli.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: o accessoria.

8. 16. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti privati che abbiano interessi nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non possono possedere azioni della società di cui al comma 1. Con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le incompatibilità di cui al presente comma.

8. 31. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Con regolamenti governativi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società.

8. 46. Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Governo.

8. 49. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: ,previa delibera del Consiglio dei Ministri,

8. 17. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

8. 50. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,

* **8. 47.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

* **8. 51.** Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere il terzo periodo.

sopprimere il quarto periodo.

8. 48. Giordano, Russo Spina, Vendola.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.201
DELLE COMMISSIONI

Sopprimere dalle parole: sono concessi fino alle parole: finanziarie ovvero.

0. 8. 201. 1. Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo, dopo le parole: « I finanziamenti di cui al comma 3 », inserire le seguenti: « , « lettera a) » ».

Conseguentemente al medesimo comma: dopo il secondo periodo inserire il seguente: « I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b) sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie, ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico ».

8. 201. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: salva fino alla fine del periodo.

8. 18. Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 4, sesto periodo, sopprimere le parole da: su ciascun fino alla fine del periodo.

8. 19. Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 4, sopprimere il nono periodo.

8. 20. Pinza.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.202
DELLE COMMISSIONI

Dopo le parole: dell'articolo 7, aggiungere le seguenti: ai valori di mercato.

0. 8. 202. 1. Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

Al nono periodo del comma 4 sostituire le parole: al comma 10 dell'articolo 7 con le seguenti: ai commi 10 e 12 dell'articolo 7.

8. 202. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 4, dopo il nono periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.

8. 52. Pagliarini, Martinelli.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

8. 53. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: Alla società si applicano il comma 2, dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società si iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della società e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti della società in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.

8. 21. *(Nuova formulazione).* Agostini, Pinza, Benvenuto, Visco, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Mantini, Bellini.

(Approvato)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente della Repubblica.

8. 56. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

* **8. 54.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

***8. 55.** Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

8. 22. Grandi, Bellini, Vigni, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

8. 62. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

8. 57. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 7, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente della Repubblica.

8. 59. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. 61. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: ; previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

* **8. 58.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

* **8. 60.** Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 9, sopprimere le parole da: se non fino alla fine del comma.

8. 63. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 10.

8. 64. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: ad esse relativi), aggiungere la seguente: non.

8. 65. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere la parola: Non.

8. 66. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, quarto periodo, sopprimere la parola: non.

8. 67. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, sopprimere il quinto periodo.

8. 68. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
La società è posta sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dell'attività della società alle linee strategiche indicate nel regolamento di cui al comma 1 e presenta una relazione semestrale alle commissioni parlamentari competenti.

8. 69. Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
La società è posta sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dell'attività della società alle linee strategiche indicate nel regolamento di cui al comma 1.

8. 70. Agostini, Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione annuale sulla gestione e l'operato della società.

8. 71. Pagliarini, Martinelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
8. 203 DELLE COMMISSIONI

Sopprimere la parola: sostanziale.

0. 8. 203. 1. Ventura, Innocenti, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.

8. 203. Le Commissioni.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita, rileva l'attivo e il passivo delle società di cui al presente articolo.

8. 23. Pinza, Visco, Benvenuto, Agostini, Lettieri, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Manini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, presenta ogni anno al Parlamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'attività della società di cui al presente articolo, e in particolare sullo stato di realizzazione dei piani di investimento programmati e sulle relative modalità di attuazione.

8. 24. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili).

Sopprimerlo.

9. 4. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Bellini.

Al comma 1-bis, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: o indirettamente fino alla fine del periodo con le seguenti: controllata dallo Stato.

9. 5. Giordano, Russo Spina.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.100 DELLE COMMISSIONI

Sopprimere dalle parole: alle stesse condizioni fino alla fine del periodo.

0. 9. 100. 1. Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

Al comma 1-bis, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente:

La società si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato.

Conseguentemente dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. 100. *(Nuova formulazione)* Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1-bis, lettera c), quarto periodo, sopprimere le parole da: Sulla base di criteri fino alla fine della lettera.

9. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1-ter, terzo periodo, sopprimere le parole da: con i poteri previsti fino alla fine del comma.

9. 7. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1-quater.

9. 8. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con le seguenti: dall'articolo 145, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per 40,822 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. 2. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

9. 9. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « *1-bis.* Ciascun patrimonio separato di cui all'articolo 3, comma 2, non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n.600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari delle società di cui all'articolo 3 »

5-ter. Le disposizioni del primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, come introdotto dal comma 5-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 29 maggio 1999. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto versato a titolo di ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, nei periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di crediti.

9. 3. Patria.

Sopprimere il comma 5-bis.

9. 11. Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione.

9. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

(A.C. 2657 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad effettuare il monitoraggio del prezzo dei farmaci, affinché la diminuzione a carico del Servizio sanitario nazionale non provochi un aumento del prezzo dei far-

maci a carico dei cittadini, e a riferire, entro sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari per l'andamento dei prezzi.

9/2657/1 Bindi, Burtone, Mosella, Boccia.

La Camera,

premesso che:

in base al provvedimento in esame l'accordo sottoscritto per il futuro dell'Alitalia ha avuto la copertura finanziaria mediante lo spostamento dei fondi stanziati per l'edilizia sanitaria;

l'ultima legge finanziaria ha ridotto i fondi finalizzati all'edilizia sanitaria,

impegna il Governo

a ripristinare, innanzitutto, a partire dalla prossima definizione del DPEF, i fondi per l'edilizia sanitaria, attualmente destinati all'accordo per l'Alitalia, e a determinare per il prossimo triennio adeguate risorse pienamente rispondenti alle esigenze delle regioni che hanno predisposto progetti in tal senso, nei limiti delle compatibilità finanziarie.

9/2657/2 (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Burtone, Bindi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame è volto alla razionalizzazione della spesa pubblica nel settore sanitario e farmaceutico;

questo obiettivo, essenziale per il consolidamento dell'azione di riequilibrio della finanza pubblica dopo la malaccorta gestione degli anni passati, viene perseguito attraverso diverse misure incidenti nel settore, sia in una dimensione meramente fiscale, sia attraverso l'introduzione di una disciplina più rigorosa su

altri aspetti in grado di influire sull'efficienza e redditività del settore farmaceutico;

l'obiettivo di fondo rappresenta un risultato al quale è necessario assicurare ogni opportuno sostegno, ma che, parallelamente, è imprescindibile non trasformare questo preciso impegno di razionalizzazione della gestione della spesa pubblica in misure che possano, anche indirettamente, risolversi come punitive per le potenzialità produttive di un settore tanto importante per l'economia nazionale e lo sviluppo;

in particolare, la capacità produttiva del settore farmaceutico risulta direttamente connessa con il costante potenziamento della capacità di miglioramento sul profilo scientifico delle imprese operanti in tale settore, in grado di massimizzare i risultati con costi contenuti;

la capacità di diffusione dei prodotti di tale segmento produttivo costituisce un ulteriore aspetto di completamento del quadro ottimale necessario per garantire le migliori condizioni di consolidamento e sviluppo del settore, essenziale per il sostegno delle migliori condizioni di vita della popolazione, per il mantenimento e l'incremento dei livelli produttivi in un campo ad elevata specializzazione tecnologica e scientifica, per la crescita economica complessiva che ne deriva;

per questi motivi, e tenuto conto del costante impegno evolutivo del settore, in questo campo, diversamente da altri, emerge una naturale esigenza di aggiornamento e divulgazione scientifica, che offra rapidamente anche alle più recenti soluzioni terapeutiche di trovare adeguata collocazione sui mercati, in funzione dell'essenziale riscontro economico di cui deve alimentarsi un'attività produttiva non assistita;

tale esigenza, nella sua dimensione fiscale, non può essere considerata come attività di rappresentanza, con il conseguente trattamento fiscale per le spese

necessarie a sostenerla, ma costituisce ordinaria attività di propaganda, piegata alle specifiche esigenze del settore produttivo interessato;

in passato l'amministrazione finanziaria non ha sempre assicurato un trattamento uniforme a fattispecie accomunate dai connotati unitari sopra evidenziati, mentre, come detto, l'adeguato riconoscimento fiscale del corretto significato economico — produttivo del settore impone l'adozione di criteri interpretativi ed applicativi omogenei, coerenti con quanto sopra evidenziato e non ingiustificatamente punitivi delle ordinarie espressioni della dimensione produttiva delle aziende del settore;

si rende necessario assicurare coerente omogeneità di interpretazione sul punto, anche al fine di evitare che i successivi interventi del Comitato previsto dall'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 assumano una improvida valenza di smentita di precedenti determinazioni assunte dagli organi dell'amministrazione finanziaria, in grado, tuttavia, di condizionare l'ordinario svolgimento dell'attività programmata dalle aziende del settore;

un equilibrio tra diverse esigenze è già assicurato nel settore specifico dalle disposizioni particolari dettate in materia, volte a limitare l'ammissibilità di spese del tenore di quelle segnalate secondo criteri ed esiti che risultano ulteriori e più selettivi di quanto previsto in via generale per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 13, della legge n. 449 del 1997, come recentemente modificato per effetto dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 448 del 2001;

per il rapido e più efficiente conseguimento dei comuni obiettivi sopra segnalati, è condizione imprescindibile liberarsi quanto prima dall'equivoco tendente a collegare, in maniera non corretta, l'andamento dei costi per la finanza pubblica del settore sanitario con le ordinarie dinamiche produttive e di commercializzazione di un settore, quale

quello farmaceutico e sanitario, ad elevata specializzazione scientifica e tecnologica;

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento attuativo ed interpretativo per garantire che alle spese sostenute dalle aziende del settore farmaceutico per esigenze di aggiornamento e divulgazione scientifica, pur nella specialità della relativa disciplina, sia assicurato il corretto trattamento tributario, in coerenza con la natura di spese di propaganda, e non di rappresentanza.

9/2657/3 Lupi, Di Luca, Verro.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni con le quali si provvede a rideterminare il livello del fabbisogno delle regioni in campo sanitario, al fine di definire livelli compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica programmati;

all'interno del quadro di compatibilità finanziaria sopra delineato appare necessario non lasciare prive di adeguate risorse finanziarie alcune realtà locali di particolare rilevanza sociale che assolvono ad un ruolo fondamentale per garantire livelli di assistenza sanitaria ottimale;

alla situazione sopra indicata corrisponde quanto è possibile riscontrare nelle realtà di alcune aziende sanitarie locali siciliane, e in particolare dell'azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, la più grande e complessa d'Italia per estensione territoriale e per strutture di cui si compone, per la quale si pone con particolare premura l'esigenza di ripiano dei disavanzi accumulati nel passato;

impegna il Governo

ad adottare ogni misura per garantire anche alle realtà locali sopra indicate

adeguate risorse finanziarie necessarie per il ripiano delle passività pregresse, così consentendo l'effettivo ed efficace rilancio, in coerenza con quanto assicurato anche ad altri operatori del servizio sanitarie nazionali.

9/2657/4 Giudice, Fallica.

La Camera,

premesso che:

il completamento del processo di ristrutturazione del sistema creditizio costituisce una condizione imprescindibile per sorreggere il ciclo di sviluppo economico e produttivo del Paese;

ogni prospettiva di crescita economica e produttiva deve risultare coerente con le caratteristiche peculiari dei protagonisti delle rinnovate fasi di impulso richieste dalle nuove sfide che la competitività impone nella dimensione del mercato;

il punto di sintesi tra le due prospettive segnalate può essere identificato nell'assicurare che l'esigenza di rafforzare la posizione di autonomia e separatezza delle fondazioni bancarie dai soggetti esercenti attività bancaria, o che gestiscono le relative partecipazioni, deve essere valutata attentamente in coerenza anche con le specificità emergenti alla luce delle reali caratteristiche dimensionali dei singoli soggetti coinvolti, specificamente per quanto attiene ai soggetti con indici di maggiore marginalità patrimoniale o economica;

sebbene ogni precisazione normativa circa i limiti massimi della nozione di prevalenza presente nella disciplina delle fondazioni bancarie risulta estranea al contenuto meramente fiscale dell'articolo 5 oggetto del presente provvedimento, e per questo motivo non appare opportuna una specifica precisazione interpretativa in questa sede, si dà atto del fatto che quanto già espresso al riguardo nel testo approvato dalle Commissioni di

merito competenti identifica il corretto spirito e contenuto delle disposizioni interessate;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere in un contesto organico la disciplina esistente in materia, al fine di assicurare positivo esito alle sollecitazioni sopra rappresentate tese a garantire adeguata attenzione alle particolarità dei soggetti di minori dimensioni economiche e patrimoniali.

9/2657/5 Crosetto, Osvaldo Napoli, Lavagnini, Zorzato.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito dei beni facenti parte dello stato patrimoniale di Trenitalia s.p.a. sono ricompresi le sedi sociali, gli impianti sportivi, le aree verdi, gli spazi ricreativi ed associativi, gestiti dalle diverse articolazioni territoriali dell'Associazione dopolavoro ferroviario (DLF), che ha svolto una intensa meritoria attività nel lungo periodo — più di 75 anni — successivo alla sua costituzione;

tali opere sono state realizzate con risorse del dopolavoro ferroviario e vengono costantemente utilizzate da ferrovieri in servizio, in pensione, nonché dai loro familiari;

gli associati al dopolavoro ferroviario superano le 250.000 unità;

si ravvisa l'opportunità di salvaguardare e di preservare la posizione giuridica e i legittimi interessi patrimoniali del dopolavoro ferroviario e dei suoi soci, in relazione agli investimenti realizzati ed alle risorse impiegate;

il Senato della Repubblica ha già approvato, all'unanimità, l'ordine del giorno Bucciero di contenuto analogo, in data 21 novembre 2001,

impegna il Governo

ad adottare misure idonee a salvaguardare la peculiarità del dopolavoro ferroviario e le finalità sociali sottese alla utilizzazione dei beni in concessione al dopolavoro, nonché ad assicurare che il dopolavoro continui nella gestione di detti beni, garantendo le possibilità di acquisto da parte del dopolavoro, tenendo conto, altresì, degli interventi attuati dal dopolavoro con risorse proprie.

9/2657/6 Iannuzzi, Molinari.

La Camera,

premessi che:

la disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, modificata dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, evidenzia espressamente la prevalenza del rapporto degli stessi con il territorio;

la predetta disciplina prevede, altresì, nell'ambito dell'organo di indirizzo, una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione,

impegna il Governo:

a prevedere che nel regolamento di prossima emanazione la rappresentanza degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione sia da considerarsi in una misura percentuale non superiore al 66 per cento;

a prevedere, con maggiore attenzione, la possibilità di inserire tra i « settori ammessi » finalità sociali, civili e culturali funzionali al riequilibrio territoriale tra le diverse aree geografiche del paese.

9/2657/7 Volontè, Tabacci, Degennaro.

La Camera,

premessi che:

l'Accordo sancito in sede di Conferenza tra Stato e Regioni nella seduta dell'8 agosto 2001 prevede chiaramente, al punto 17, che « nell'ambito della somma globalmente definita al punto 6, per gli anni 2002-2004, sono ricomprese risorse per far fronte ai maggiori oneri relativi alle spese per l'esclusività di rapporto per gli Ospedali classificati religiosi, gli IRCCS e i presidi »;

il succitato accordo Stato-Regioni stabilisce che « è incrementata la quantificazione delle risorse previste per l'anno 2001 a chiusura definitiva tra Governo e Regioni della partita finanziaria e sulla base del principio della corrispondenza delle risorse alle responsabilità » e che, quindi, « secondo quanto convenuto, si intendono, con il presente accordo, definitivamente risolte tutte le questioni inerenti tutti i disavanzi del settore sanità al 31 dicembre 2001 »;

l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 è stato recepito dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

la direzione generale competente del Ministero della salute ha già da tempo trasmesso alla segreteria generale della Conferenza Stato-Regioni i dati elaborati dalle singole Regioni per l'anno 2001 circa le somme da attribuire alle istituzioni religiose classificate ed equiparate per gli oneri relativi al rapporto di esclusività dei medici;

le strutture interessate sono state classificate dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dalla legge 26 settembre 1973, n. 817, e sono equiparate, secondo le disposizioni vigenti, ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, ai corrispondenti ospedali pubblici con specifici decreti del Ministero della salute;

considerato che la classificazione ed equiparazione sono state confermate dalle successive leggi in materia sanitaria, e più specificamente dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni;

impegna il Governo

ad operare in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano affinché le Regioni assicurino, nel più breve tempo possibile e nel rispetto della normativa vigente, agli istituti ed enti richiamati in premessa il finanziamento relativo all'anno 2001 degli oneri relativi al rapporto di esclusività dei medici degli ospedali religiosi classificati, al fine di sollevarli dalle gravi difficoltà finanziarie in cui si dibattono.

9/2657/8 Fioroni, Burtone, Mosella, Boccia.

La Camera,

premessi che:

l'esigenza di offrire adeguato supporto al processo di crescita economica e sociale di tutto il Paese impone di ripensare strumenti in grado di offrire risorse finanziarie coerenti con le effettive necessità del territorio, tra le quali certamente occupano una posizione peculiare le aree meno sviluppate, secondo gli indici comunemente diffusi;

proprio il completamento del processo di ristrutturazione del sistema creditizio consentirà al settore bancario di recuperare ulteriore redditività e capacità produttiva, all'interno di un'equilibrata dimensione di mercato, e tenuto conto che gli effetti principali e più immediati di questo processo potranno proiettarsi proprio sulle aree meno sviluppate del Paese,

consentendo il radicamento di un sistema creditizio più efficiente e produttivo, in grado di rispondere meglio alle sollecitazioni della realtà economica e sociale di quelle aree;

la redditività delle fondazioni è aumentata ed è suscettibile di ulteriore crescita;

pur nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti interessati, sarebbe opportuno assicurare che una quota significativa delle risorse fosse destinata alle regioni « deboli »;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere in un contesto organico la disciplina esistente in materia, al fine di assicurare positivi esiti alle sollecitazioni sopra rappresentate, tese a garantire strumenti per il rapido ed effettivo rilancio economico delle zone meno sviluppate del Paese, con particolare attenzione al Mezzogiorno d'Italia.

9/2657/9 Antonio Pepe, Benvenuto, Gallo, Cannella, Lisi, Lettieri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame prevede disposizioni fiscali di natura ordinamentale ed organizzativa, ed in particolare reca disposizioni in materia di riscossione e versamento delle somme versate dai contribuenti ai concessionari della riscossione;

alla finalità di tali disposizioni deve connettersi l'esigenza di provvedere alla riorganizzazione degli organi competenti in materia di controversie tributarie, ed in particolare delle Commissioni tributarie e delle relative segreterie, alla luce di una complessa razionalizzazione ed efficienza del sistema fiscale anche sotto il profilo del contenzioso;

uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è la terzietà del giu-

dice, così come confermato dal sistema del « giusto processo » in materia civile e penale, e pertanto anche nella giustizia tributaria occorre prevedere l'equilibrio e l'indipendenza non solo dei diretti componenti le Commissioni tributarie, ma di tutta la struttura e degli uffici collegati che ne assicurano il funzionamento;

impegna il Governo:

a valutare, alla luce delle previste misure di razionalizzazione delle procedure di riscossione e riversamento delle somme versate dai contribuenti ai concessionari, nonché delle modifiche apportate ai termini per il versamento delle imposte dirette, l'opportunità di una riorganizzazione dell'assetto della giustizia tributaria, in particolare del personale delle Commissioni tributarie;

a considerare, al contempo, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema fiscale, e quindi una maggiore snellezza dei tempi, anche sotto il profilo del contenzioso, l'ipotesi di istituire un ruolo autonomo del personale delle Segreterie delle Commissioni tributarie.

9/2657/10 Ruzzante, Grandi, Benvenuto, Lettieri.

La Camera,

premessi che:

con la legge finanziaria relativa all'anno in corso è stata interamente rivista la disciplina dei servizi pubblici locali al fine di favorirne l'apertura al mercato e di garantirne la qualità e l'adeguatezza dimensionale dell'offerta;

in relazione a tali finalità, la nuova disciplina sollecita il potenziamento delle società di erogazione e gestione del servizio, anche in prospettiva di una loro collocazione sul mercato azionario;

conseguentemente, emerge l'esigenza di una rivalutazione del patrimonio di dette società, che a valore di libro risulta di entità eccessivamente ridotta;

peraltro, l'operazione di rivalutazione, sebbene effettuata avvalendosi delle disposizioni di favore previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, e prorogate dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, potrebbe risultare eccessivamente onerosa per le società in questione, rischiando di depauperarle della liquidità necessaria;

le disposizioni di cui all'articolo 115, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel disciplinare la trasformazione delle aziende speciali degli enti locali in società di capitali, hanno previsto specifiche modalità di determinazione del valore dei beni conferiti, nonché l'esenzione delle operazioni di conferimento e di assegnazione dalle imposte, dirette ed indirette, statali e regionali;

è opportuno che le disposizioni richiamate trovino applicazione anche alle operazioni di rivalutazione dei beni effettuate dalle società operanti nella gestione e/o nell'erogazione dei servizi pubblici locali;

nell'ipotesi prospettata, dovrebbe comunque escludersi la deducibilità dei maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di applicare all'adeguamento, mediante rivalutazione, del valore dei beni effettuato dalle società operanti nella gestione e/o nell'erogazione dei servizi pubblici locali, le norme in materia di determinazione del valore dei beni e di esenzione da imposte, dirette e indirette, statali e regionali, dettate dall'articolo 115, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo peraltro che i maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione rilevino ai soli fini civilistici.

9/2657/11 Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Saglia.

La Camera,

considerato l'accordo dell'8 agosto 2001 per la definitiva copertura del disavanzo sanitario complessivo della regione Lombardia relativo agli esercizi 1999, 2000 e 2001, come accertato al termine dell'esercizio 2001,

impegna il Governo

ad attribuire alla regione Lombardia nell'anno 2002 la somma di euro 225.000.000.

9/2657/12 Ercole, Francesca Martini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di finanziamento delle infrastrutture, con la costituzione di una società per azioni denominate Infrastrutture Spa, i cui compiti istituzionali sono individuati nel finanziamento delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche, suscettibili di utilizzazione economica, nonché degli investimenti per lo sviluppo economico;

il suddetto articolo 8, comma 10, del decreto-legge in oggetto esenta da ogni imposta indiretta nonché ogni altro tributo o diritto le cessioni a qualsiasi titolo a favore della società Infrastrutture Spa, le operazioni di provvista, quelle di finanziamento nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti alle cessioni ed operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque ed in qualsiasi momento prestate ed alle loro eventuali surrogazioni;

il medesimo articolo 8, comma 10, introduce un regime di neutralità fiscale per il patrimonio separato, costituito dai beni e dai diritti delle Infrastrutture Spa, destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti;

appare necessario razionalizzare il vigente quadro normativo-interpretativo riguardante i profili impositivi del finanziamento da parte del pubblico, finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale ed in conto canoni, il cui scopo sia quello di agevolare la realizzazione di attività infrastrutturali e industriali, in modo da garantire l'uniformità del trattamento tributario;

le finalità di sviluppo, individuate dal predetto articolo 8 del decreto-legge, cui è diretta la società Infrastrutture Spa, trovano rilevante motivo di intervento anche nella crescita del Mezzogiorno, attraverso adeguate misure finanziarie appositamente adottate e la coerente applicazione di quelle già esistenti;

le disposizioni contenute nell'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recano norme concernenti, in particolare, la locazione finanziaria di attività industriali;

le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 83 del citato testo unico prevedono la possibilità che la Cassa per il Mezzogiorno conceda un contributo in conto canoni a fronte della registrazione di un contratto di locazione, per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di valore equivalente ai contributi in conto capitale che sarebbero stati concessi ai sensi dell'articolo 69 del predetto testo unico, per le medesime finalità di costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali;

in ordine alla rilevanza dei contributi suddetti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento ai contributi concessi in relazione ai contratti di locazione finanziaria tra le società locatrici ed i conduttori ovvero riconosciuti per la diretta realizzazione di iniziative industriali, sono state adottate dall'amministrazione finanziaria interpretazioni difformi tra loro, mentre l'interpretazione corretta che deve

adottarsi con riferimento ai casi suddetti è, in ogni caso, quella della non assoggettabilità ai fini IVA dei descritti contribuiti,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura idonea a chiarire le predette modalità applicative nei termini descritti in premessa.

9/2657/**13** Gianfranco Conte, Giuseppe Drago, Giuseppe Gianni, Antonio Pepe, Lettieri, Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

le fondazioni rappresentano un'utile occasione per sviluppare energie altrimenti sottovalutate;

il sistema bancario e le fondazioni possono recuperare efficienza e redditività utile da investire per migliorare la *performance* soprattutto nei confronti delle aree del Mezzogiorno d'Italia;

nel pieno rispetto delle autonomie statutarie di utilizzare margini di solidarietà per meglio interpretare un intervento di economia sociale di mercato;

non si può prescindere dalla considerazione per la quale gli istituti bancari e le fondazioni hanno l'obbligo di investire quote non meno che pari alla raccolta nelle aree a più debole capacità economica;

le regioni meno sviluppate, ed in particolare quelle del Sud Italia, meritano un'attenzione fatta di concreta solidarietà per accompagnare al meglio ed alimentare i processi positivi di sviluppo autocentrato ed autonomo;

il provvedimento esaminato è funzionale a migliorare la *performance* di competitività delle fondazioni coinvolgendo in modo significativo gli enti locali individuando in questi i veri protagonisti delle migliori occasioni di sviluppo;

gli enti locali territoriali competenti devono incidere per prevalenza nell'assetto, ma anche nell'indirizzo delle scelte per tipologie di investimento e territorialità;

una fondazione a prevalenza locale o regionale del Nord assegna già per norma autonomamente al Sud una pur minoritaria quota di investimento,

impegna il Governo

ad individuare percorsi certi e forme sicure che consentano alle fondazioni di investire cospicue somme a testimonianza di un'attenzione politica nei confronti del Mezzogiorno.

9/2657/**14** Paolo Russo, Antonio Barbieri, Licastro Scardino, Pinto, Stagno d'Alcontres, Giudice.

La Camera,

premesso che:

il ruolo svolto dalle fondazioni bancarie riveste un'importanza strategica decisiva per sorreggere lo sviluppo del paese;

tale ruolo presuppone una posizione rigorosamente autonoma degli organi delle fondazioni dai soggetti chiamati ad esercitare l'attività bancaria o a gestire le relative partecipazioni, per le finalità istituzionali delle fondazioni;

per non disperdere la connessione storica e funzionale di tali istituzioni con il contesto socio-economico nel quale esprimono la loro attività istituzionale, è opportuno prevedere adeguati livelli di concentrazione dell'impegno complessivo delle fondazioni, in grado di assicurare corrispondentemente un'adeguata, qualificata e prevalente rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali;

sebbene ogni precisazione normativa circa i limiti massimi della nozione di prevalenza presente nella disciplina delle

fondazioni bancarie risulti estranea al contenuto meramente fiscale dell'articolo 5 del provvedimento in esame, occorre ribadire che quanto già espresso al riguardo nel testo approvato dalle Commissioni di merito competenti identifica il corretto spirito e contenuto delle disposizioni interessate, restando peraltro estraneo al presente contesto ogni pretesa di disciplina delle modalità e dei termini per l'espressione dei rappresentanti delle istituzioni del territorio all'interno delle fondazioni, evidentemente rimesso all'ordinaria autonomia statutaria degli enti interessati,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura interpretativa ed applicativa in grado di assicurare l'attuazione del processo di completamento della ristrutturazione del sistema creditizio e della disciplina di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, nei termini in premessa indicati.

9/2657/**15** Zorzato, Crosetto.

La Camera,

in considerazione della particolarità delle caratteristiche sociali ed aziendali delle società cooperative edilizie di abitazione, rispetto gli altri settori cooperativi,

impegna il Governo

a valutare nel processo di adeguamento ai principi comunitari del trattamento tributario delle cooperative le peculiarità delle società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi.

9/2657/**16** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

l'esigenza di offrire adeguato supporto al processo di crescita economica e

sociale di tutto il Paese impone di ripensare strumenti in grado di offrire risorse finanziarie coerenti con le effettive necessità del territorio, tra le quali certamente occupano una posizione peculiare le aree meno sviluppate, secondo gli indici comunemente diffusi;

impegna il Governo

ad accelerare il processo di recepimento, nelle leggi ordinarie, del nuovo articolo 119 della Costituzione dando pratica, concreta e trasparente attuazione ai commi terzo e quinto che prevedono che:

a) « la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, sui territori con minore capacità fiscale per abitante »;

b) « per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. »

9/2657/**17** Pagliarini, Martinelli.

La Camera,

premesso che:

la disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, modificata dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, evidenzia espressamente la prevalenza del rapporto degli stessi con il territorio;

la predetta disciplina prevede, altresì, nell'ambito dell'organo di indirizzo, una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a

rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articolo 117 e 118 della Costituzione,

impegna il Governo:

a prevedere che nel regolamento di prossima emanazione la rappresentanza degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione sia da considerarsi in una misura percentuale non inferiore al 70 per cento;

a prevedere le finalità sociali, civili e culturali funzionali al riequilibrio territoriale tra le diverse aree geografiche del paese tra « gli scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni » previsti dal nuovo articolo 119 della Costituzione nel comma finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali.

9/2657/18 Cè, Dario Galli, Lussana.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo

nel caso di trasferimenti di beni di cui al titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a non smembrare la titolarità dei diritti su collezioni di beni mobili già formate o la titolarità dei diritti su collezioni di beni mobili e di beni immobili che li accolgono.

9/2657/19 Filippeschi, Innocenti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo:

per la valorizzazione e gestione dei beni di cui al titolo I e III del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a far sì che la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. », la società « Infrastrutture s.p.a. » e le società da questa controllate, abbiano nei propri organici personale qualificato a svolgere le funzioni assegnate dal provvedimento in esame;

a garantire che le qualificazioni accademiche curriculari del personale siano quelle richieste dall'amministrazione statale e in particolare, per quanto riguarda i beni culturali, siano corrispondenti a quanto disposto dal decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 maggio 2001, recante atti di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei. «

9/2657/20 Giulietti, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « In-

frastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo

a trasferire i beni di cui al titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 solo previa verifica dell'effettivo stato di abbandono del bene, o qualora la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. », la società « Infrastrutture s.p.a. » e le società da questa controllate, avvanzeranno proposte e progetti integrati tali da migliorarne le condizioni di fruizione, valorizzazione, conservazione dei beni in questione.

9/2657/21 Lolli, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a rispettare i requisiti e le finalità proprie dei beni pubblici ed a osservare le disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

9/2657/**22** Vigni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società

« Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a far sì che gli indirizzi strategici della società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » siano stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con i rispettivi Ministeri competenti, in relazione alla natura, alla finalità ed alla destinazione dei beni di cui all'articolo 7, comma 10, del provvedimento in esame.

9/2657/**23** Abbondanzieri, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « In-

frustrature s.p.a.», alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a sottoporre le attività della società alla periodica verifica da parte dei ministri competenti relativamente all'osservanza del perseguimento delle finalità proprie dei beni pubblici nonché delle disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

9/2657/**24** Bandoli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « In-

frustrature s.p.a.», alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a presentare annualmente al Parlamento, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione sulle attività della società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » inerente, in particolare, alle modalità di gestione dei beni ad essa conferiti nonché al rispetto degli indirizzi strategici di cui all'articolo 7, comma 4, del provvedimento in esame ed al relativo conseguimento degli obiettivi prefissati.

9/2657/**25** Chianale, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a stabilire gli indirizzi strategici della società « Patrimonio dello Stato s.p.a. », d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dei beni e delle attività culturali.

9/2657/**26** Dameri, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « In-

frastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a trasferire alla società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » i beni immobili di cui all'articolo 7, comma 10, del provvedimento in esame, previo parere vincolante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dei beni e delle attività culturali.

9/2657/**27** Raffaella Mariani, Innocenti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « In-

frastrutture s.p.a.», alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a trasferire alla società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » i beni di particolare valore naturale, ambientale e paesaggistico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

9/2657/28 Piglionica, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà tra-

sferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a trasferire alla società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » i beni di cui all'articolo 7, comma 10, del provvedimento in esame, ad esclusione dei beni del demanio marittimo, lacustre, fluviale.

9/2657/29 Sandri, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà tra-

sferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

nel nominare i membri del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale della società « Infrastrutture s.p.a. » a procedere d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9/2657/**30** Vianello, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà tra-

sferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

nell'approvare lo statuto della società « Infrastrutture s.p.a. », a procedere d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9/2657/**31** Zunino, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo

nel formulare le linee direttrici per l'operatività della società « Infrastrutture s.p.a. », a procedere d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9/2657/**32** Tidei, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il turismo ed il sistema delle imprese ricettive è in fase di forte contrazione, non avendo ancora superato i negativi effetti derivanti dagli atti terroristici dell'11 settembre 2001 e dalla crisi che investe le principali economie mondiali;

dopo un forte calo dell'8 per cento delle presenze alberghiere, registrato nell'ultimo trimestre dello scorso anno (che nel mercato di alta fascia ha toccato punte di oltre il 25 per cento), il primo trimestre del 2002 evidenzia dati ancora nettamente negativi delle presenze (meno 6 per cento), rispetto all'equivalente periodo del 2001;

per la prima volta dopo venticinque anni, l'andamento delle assunzioni nel settore ha registrato una flessione del 19 per cento nell'ultimo semestre ed una contrazione del fatturato di oltre 3 miliardi di euro;

nonostante i ripetuti annunci di provvedimenti, nulla è stato fatto né con la legge finanziaria né con i collegati per sostenere il comparto in questo momento di grave difficoltà;

in questo quadro fortemente negativo si inserisce il decreto-legge in esame che, all'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6, riduce il numero dei convegni autorizzati dal Ministro della salute e provvede al contenimento delle spese sostenute dalle imprese farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per l'organizzazione e la promozione dell'attività congressuale;

si tratta di un'ulteriore misura restrittiva destinata ad avere una forte ricaduta ed incidenza sul comparto: la quasi totalità delle predette manifestazioni si svolge, infatti, in periodi di bassa o di bassissima stagione e la loro organizzazione consente di destagionalizzare l'attività turistica dando un forte contributo alla crescita delle economie locali;

per le imprese alberghiere è importantissimo poter ospitare attività congressuali in periodi di bassa stagione; in particolare le predette attività producono svariati effetti positivi in termini economici, tra i quali un maggior tasso di occupazione, in particolare nel Mezzogiorno, una conseguente minore erogazione dell'indennità di disoccupazione, un maggior gettito contributivo, fiscale e dell'IVA, un positivo coinvolgimento dell'intero indotto che trae vantaggio da tale volano;

l'attività generata da congressi, *meeting* e convegni è divenuta una componente strutturale del fatturato delle imprese alberghiere, su cui incide per circa il 20 per cento e raggiunge un giro d'affari pari a 6,38 miliardi di euro, secondo stime delle organizzazioni di categoria del settore; in tale ambito i congressi, i *meeting* e le riunioni di ambito medico – scientifico rappresentano tradizionalmente una larga parte dell'attività congressuale complessiva;

il provvedimento in esame vanifica le forte iniziative e gli interventi di investimento operati da molti imprenditori, dopo l'11 settembre, per riposizionare le aziende sul mercato poiché i contratti per l'anno in corso e per il 2003 sono pregiudicati con danni irreparabili per le imprese e con gravi conseguenze per l'occupazione;

per un'effettiva ripresa del settore sono necessarie ulteriori misure, volte a sostenere la crescita ed a superare il divario competitivo che ci separa dai paesi europei diretti concorrenti,

impegna il Governo

al fine di rilanciare un settore a rischio di crisi strutturale, ad assumere nuove misure tese a favorire la crescita delle attività congressuali, a partire dall'introduzione della detraibilità dell'IVA per le prestazioni alberghiere rese nel contesto di eventi congressuali.

9/2657/**33** Gambini, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « In-

frastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a non trasferire alle società suddette i diritti, anche parziali, sui beni definiti nei titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9/2657/**34** Grignaffini, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « In-

immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

affinché il trasferimento alle società suddette dei diritti, anche parziali, sui beni immobili dello Stato di particolare valore artistico e storico avvenga soltanto al termine del processo di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nei termini dettati dall'articolo 7.

9/2657/**35** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Chiaromonte, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

ad adottare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento al fine di stabilire tempi, modi e limiti del trasferimento dei beni di particolare valore artistico e storico alla « Patrimonio dello Stato s.p.a. ». Il regolamento dovrà altresì stabilire quali beni tra quelli definiti nel titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, potranno essere trasferiti.

9/2657/**36** Carli, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a disporre che i beni trasferiti alla società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » tornino nella disponibilità diretta dello Stato qualora essi debbano essere conferiti in uso di associazioni, fondazioni o società, come nei casi definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

9/2657/**37** Martella, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a far partecipare il Ministro per i beni e le attività culturali alla definizione degli indirizzi strategici della società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » per quanto riguarda i beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9/2657/**38** Melandri, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo

a non procedere agli ulteriori trasferimenti, di cui all'articolo 7, comma 12, del provvedimento in esame per quanto concerne i beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, eventualmente trasferiti alla « Patrimonio dello Stato s.p.a. ».

9/2657/**39** Tocci, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo:

a condizionare il trasferimento alla « Patrimonio dello Stato s.p.a. » dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, alla presentazione da parte della società stessa di un progetto di valorizzazione e gestione dei beni stessi;

a sottoporre tale progetto all'esame del Consiglio dei beni culturali e ambientali e al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

a disporre che, in caso di parere contrario, la società potrà presentare un secondo progetto non prima di dodici mesi.

9/2657/**40** Sasso, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasfe-

riti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo:

a finanziare, tramite la società « Infrastrutture s.p.a. », lo sviluppo dell'attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale e ambientale;

a far sì che la percentuale di questi finanziamenti sul totale dei finanziamenti concessi dalla società, non sia inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e successivamente alla società « Infrastrutture s.p.a. » e alle società da queste controllate sul totale di tutti i beni trasferiti;

a concedere tali finanziamenti, previa presentazione di progetti, ad università,

istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, regioni, province e comuni ed al Ministero per i beni e le attività culturali;

a concedere questi finanziamenti prioritariamente ai progetti i quali prevedano l'attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.

9/2657/41 Capitelli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame prevede l'emanazione di un decreto « di natura non regolamentare » del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità di riscossione nonché di rateazione e compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale;

tale norma dispone la delegificazione di materie la cui disciplina, in particolare la rateazione e la compensazione, è di norma affidata a provvedimenti di rango legislativo, in considerazione della riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione,

impegna il Governo

a prevedere un'espressa norma, avente valore di legge formale, per la regolamentazione delle modalità di riscossione nonché per la definizione dei meccanismi di rateazione e compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale.

9/2657/42 Benvenuto, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame modifica ed integra l'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, che disciplina gli adempimenti delle banche in ordine alle somme riscosse dai contribuenti;

tale articolo 21 prevede, al comma 1, che entro il quinto giorno successivo alla presentazione della delega di versamento alla banca ed al versamento delle somme dovute da parte del contribuente, la banca ha l'obbligo di provvedere al versamento all'erario delle somme riscosse, al netto del compenso spettante alla banca stessa;

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede un anticipo di due giorni di tale versamento, allo scopo di ottenere un risparmio in termini di cassa, stimato, nella relazione tecnica al provvedimento, in circa 26 milioni di euro al giorno, risparmio peraltro non « considerato in quanto esso potrebbe essere in tutto o in parte riutilizzato per coprire l'eventuale adeguamento dei compensi spettanti agli intermediari da effettuare contestualmente alla modifica dei termini di riversamento »,

impegna il Governo

a prevedere, con convenzione, che tale versamento avvenga non entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega ma entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, allo scopo di realizzare un ulteriore risparmio di 26 milioni di euro.

9/2657/**43** Agostini, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame modifica ed integra l'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che disciplina gli adempimenti delle banche in ordine alle somme riscosse dai contribuenti;

tale articolo 21 prevede, al comma 1, che entro il quinto giorno successivo

alla presentazione della delega di versamento alla banca ed al versamento delle somme dovute da parte del contribuente, la banca ha l'obbligo di provvedere al versamento all'erario delle somme riscosse, al netto del compenso spettante alla banca stessa;

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede un anticipo di due giorni di tale versamento, allo scopo di ottenere un risparmio in termini di cassa, stimato, nella relazione tecnica al provvedimento, in circa 26 milioni di euro al giorno, risparmio peraltro non « considerato in quanto esso potrebbe essere in tutto o in parte riutilizzato per coprire l'eventuale adeguamento dei compensi spettanti agli intermediari da effettuare contestualmente alla modifica dei termini di riversamento »,

impegna il Governo

ad acquisire tale risparmio al bilancio dello Stato e a non utilizzare tali somme, come risulta dalla relazione tecnica, per l'incremento dei compensi spettanti agli intermediari.

9/2657/**44** Michele Ventura, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame prevede la riduzione del 5 per cento, al netto dell'IVA, del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, ad eccezione dei medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante;

tale riduzione opera solo sino al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo

a prevedere un'ulteriore riduzione del prezzo di tali farmaci del 3 per cento al

netto dell'IVA, sostitutiva del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

9/2657/**45** Battaglia, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame prevede la riduzione del 5 per cento, al netto dell'IVA, del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale sino al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo

a non escludere, da tale riduzione di prezzo, i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.

9/2657/**46** Labate, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame prevede la riduzione del 5 per cento, al netto dell'IVA, del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale sino al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo

a prevedere una riduzione del prezzo dei medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.

9/2657/**47** Bolognesi, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame prevede la riduzione del 5 per cento, al netto dell'IVA, del

prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale sino al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo

a prevedere una riduzione del prezzo dei medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante del 3 per cento.

9/2657/**48** Lucà, Bolognesi, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito delle attività turistiche la spesa in Italia è cresciuta, nel periodo 1997-2000, del 16,38 per cento e in particolare quella relativa al settore congressuale ha registrato un incremento, nello stesso periodo, pari al 37,2 per cento;

nel corso di un anno si svolgono in Italia circa 105.000 congressi dei quali 12.000 medico-scientifici, con oltre 173.000 (tra diretti ed indiretti) con una spesa di quasi sei milioni di euro. Questo rappresenta l'8,24 per cento della spesa turistica in Italia;

in questo contesto gli operatori del settore congressuale esprimono profonda preoccupazione per l'andamento del comparto a seguito dell'attentato dell'11 settembre 2001, dalle recenti disposizioni della legge finanziaria 2001 e della limitazione alle imprese farmaceutiche a realizzare per l'anno 2002 congressi, convegni, o riunioni specifiche;

la conseguente previsione è che il settore congressuale medico-scientifico potrebbe perdere fino al 75 per cento (cioè circa 9.000) dei convegni programmati per il 2002, con una grave e negativa ripercussione sul piano economico ed occupazionale;

a titolo di esempio si ricorda che solo a Firenze si sono svolti nel 2001, 631 congressi di cui 81 (13 per cento) a carattere medico-scientifico con 39.222

partecipanti, 98.418 presenze e una ricaduta economica sulla città di circa 35 milioni di euro,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative sul piano economico e promozionale, anche straordinarie, per sostenere il settore dei congressi scientifici che rappresenta un comparto economico-dinamico ed un vero motore per l'economia di tante città e zone del nostro paese.

9/2657/**49** Bellini, Ventura, Magnolfi, Innocenti, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

le cooperative edilizie a proprietà indivisa e di locazione operano in convenzione con gli enti pubblici e si obbligano a locare ad un canone concordato predefinito per legge;

il pagamento dell'imposta, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2002, verrebbe a ridurre il contributo degli enti pubblici in base al quale è stato predeterminato il canone, e conseguentemente farebbe venir meno l'economicità dei programmi edilizi,

impegna il Governo

a valutare nel processo di adeguamento ai principi comunitari del trattamento tributario delle cooperative, le peculiarità del settore delle cooperative edilizie.

9/2657/**50** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Verro, Lupi.

La Camera,

premesso che:

in merito all'applicazione del comma 7 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001, n. 448,

impegna il Governo

a valutare la specificità delle incompatibilità riguardanti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, i quali non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società conferitarie o le società controllate o partecipate dalle società conferitarie.

9/2657/**51** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Paroli, Lupi, Crosetto.

La Camera,

premesso che:

in merito all'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001, n. 448,

impegna il Governo

il ministro dell'economia e delle finanze perché, nell'emanando regolamento, i tre settori « rilevanti » siano identificati in tre delle quattro categorie previste dal citato comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 448 del 2001 ed alle Fondazioni sia consentito di elargire risorse fuori dal territorio di elezione con particolare riferimento al Mezzogiorno.

9/2657/**52** Lezza.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge A.C. 2657, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2002,

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie necessarie per rendere permanente la riduzione minima di costo del gas di petrolio liquefatto impiegato nelle zone montane, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito dalla legge n. 418 del 2001, convertito dalla legge n. 16 del 2002,

ovvero, in subordine, a prorogare l'applicazione di tale agevolazione almeno fino al 31 dicembre 2002.

9/2657/**53** Bressa, Olivieri, Boato, Del Bono, Sabattini, Kessler, Brugger, De Tomas, Widmann, Benvenuto, Ruzante.

La Camera:

premesso che:

il decreto-legge n. 368 del 1999 prevede il cambiamento dello stato giuridico ed economico dei medici specializzandi da borsisti a contrattisti in formazione;

tale decreto non è stato finora attuato per la mancata copertura finanziaria;

considerato che tale situazione crea una grave disparità a livello europeo tra i nostri medici specializzandi e quelli delle altre nazioni;

impegna il Governo

ad attuare al più presto, il decreto-legge n. 368 del 1999 mediante il reperimento dei fondi necessari, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

9/2657/**54** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Palumbo, Bolognesi, Burani Procaccini, Capitelli, Stagno d'Alcontres, Giulio Conti, Di Virgilio, Lucchese, Castellani, Angela Napoli, Bertolini, Ercole, Parodi, Gazzara, Taborelli, Giudice, Caminiti, Galvagno, Burtone, Zanella, Polledri, Paolo Russo.

La Camera,

premesso che:

tecnicamente gli emendamenti che prevedevano una riserva delle erogazioni e degli investimenti delle fondazioni sul territorio delle Regioni a ritardo di sviluppo, sono decaduti e dunque non presentabili:

ciò non risolve la questione critica del rapporto tra il mondo del credito e le aree a ritardo di sviluppo del Paese;

questa occasione va comunque colta per reimpostare un rapporto fino ad oggi a senso unico: da una parte le famiglie meridionali che consegnano il loro risparmio alle banche del centro nord ed un sistema bancario ingeneroso con le imprese delle aree deboli, mentre le fondazioni bancarie restano presenti, con forti investimenti, solo nelle zone più sviluppate del Paese;

c'è evidentemente qualcosa che non funziona;

andrebbe dunque colta l'occasione, anche grazie al significato politico degli emendamenti presentati, per rafforzare l'impegno programmatico del Governo per il Mezzogiorno;

impegna il Governo:

vigilare perché nell'applicazione del regolamento attuativo sulle fondazioni bancarie, per quanto possibile, sia dato un indirizzo che consenta un utilizzo delle erogazioni e degli investimenti delle stesse fondazioni su tutto il territorio nazionale creando un equilibrio con la raccolta che gli istituti bancari realizzano nel Paese;

a cogliere l'occasione del prossimo DPEF per individuare con certezza le risorse necessarie a realizzare gli impegni programmatici per accelerare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno:

ad attivare ogni utile iniziativa per rifinanziare gli strumenti della 488, del prestito d'onore, della società di « Sviluppo Italia », rafforzando le iniziative e gli investimenti a favore del sistema imprenditoriale del Mezzogiorno e a completare gli interventi dei patti territoriali già finanziati, anche se questo strumento programmatico meriterà una veloce revisione.

9/2657/**55** Blasi, Lazzari.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni con le quali si provvede a rideterminare il livello del fabbisogno delle regioni in campo sanitario, al fine di definire livelli compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica programmati;

all'interno del quadro di compatibilità finanziaria sopra delineato appare necessario non lasciare prive di adeguate risorse finanziarie alcune realtà locali di particolare rilevanza sociale che assolvono ad un ruolo fondamentale per garantire livelli di assistenza sanitaria ottimale;

alla situazione sopra indicata corrisponde quanto è possibile riscontrare nelle realtà di alcune aziende sanitarie locali lombarde per le quali si pone con particolare premura l'esigenza di ripiano dei disavanzi accumulati nel passato;

impegna il Governo

ad adottare ogni misura per garantire anche alle realtà lombarde adeguate risorse finanziarie necessarie per il ripiano delle passività pregresse, così consentendo l'effettivo ed efficace rilancio, in coerenza con quanto assicurato anche ad altri operatori del servizio sanitario nazionale.

9/2657/**56** Ercole.

La Camera,

premesso che come osservato dalle sezioni riunite della Corte dei conti:

la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione non fornisce indicazioni sui tempi, sulle modalità, sul contenuto e sull'impatto sui conti pubblici delle operazioni assegnate alle nuove società (« Patrimonio SpA »; Infrastrutture SpA »);

l'analisi da condurre, che dovrebbe assumere come base una necessaria integrazione della relazione tecnica, si presenta, come assai complessa, sia per la molteplicità degli aspetti contabili investiti

dalla nuova normativa, sia per la necessità di valutare distintamente le implicazioni sul bilancio dello Stato, sul conto delle amministrazioni pubbliche, sul debito pubblico e sul conto del patrimonio;

queste indicazioni appaiono indispensabili, dal momento che il Governo si propone espressamente, attraverso i nuovi strumenti, di ottenere effetti favorevoli al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e cioè di attivare, attraverso le due società, operazioni in grado di aumentare le entrate o ridurre le spese pubbliche, di alleggerire il peso del debito pubblico e di migliorare l'economicità della gestione patrimoniale;

i parametri di riferimento europei in materia di finanza pubblica fanno esclusivo riferimento al conto delle pubbliche amministrazioni ed al debito pubblico sicché le prime valutazioni sugli effetti attesi dalla attività delle due nuove società devono essere prioritariamente orientate in tale direzione;

sotto questo profilo si sottolinea la necessità che vi sia da parte del Governo una accurata previsione degli effetti quantitativi di riduzione dell'indebitamento attesi dall'attività di « Patrimonio » e di « Infrastrutture » a partire dal 2002 e per gli anni compresi nella proiezione del D.P.E.F. (fino al 2006) e che il trattamento statistico delle attività affidate alle nuove società sia svolto secondo le regole europee del SEC 95,

si impegna

pertanto il Governo agli adempimenti sopra indicati.

9/2657/**57** Mantini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2657, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2002,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della delega per la riforma complessiva della disciplina

delle società cooperative, di cui all'articolo 5 della legge n. 366 del 2001, di mantenere, anche attraverso interventi di natura amministrativa, l'esenzione dall'imposizione sul reddito prevista in favore delle cooperative agricole e della piccola pesca dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione in danno di tali soggetti.

9/2657/**58** Olivieri, Boato, Widmann, De-tomas, Antonio Pepe, Leo, Preda, Ros-siello, Rava, Ruzzante.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2657, che prevede all'articolo 8 la costituzione di una apposita società per agevolare la realizzazione di infrastrutture;

premesso che:

è opportuno che il Parlamento possa avere un quadro preciso dello stato di attuazione delle infrastrutture di rilievo nazionale;

nel corso della audizione svolta in Commissione ambiente e lavori pubblici il 15 maggio 2001 il ministro delle infrastrutture ha dichiarato che nel campo delle opere pubbliche il volano economico sbloccato ed attivato in questo primo anno supera i 27.000 milioni di euro;

sempre nel corso della citata audizione il ministro ha affermato di aver avuto in eredità da predecessori una situazione « *ground zero* », una affermazione non corrispondente al vero, tanto che lo stesso ministro, nella stessa audizione ha ammesso che l'attuale Governo ha ricordato che la legge finanziaria ha attivato risorse solo per 7.374 milioni di euro nel triennio, e vi è quindi un'evidente discrepanza tra tutte queste affermazioni,

impegna il Governo

a fornire alle competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni informazioni esatte e dettagliate sulle opere ricomprese nelle valutazioni compiute dal ministro

delle infrastrutture relativamente ai 27 milioni di euro sbloccati o attivati, precisando per ciascuna di queste opere quale fosse lo stato di attuazione al mese di maggio 2001 e quali provvedimenti siano stati assunti dall'attuale Governo.

9/2657/**59** Vigni.

La Camera,

premesso che,

la necessità di valorizzare forme di organizzazione economica anche diverse da quelle dell'impresa a scopo di lucro ed in particolare della cooperazione, che rappresenta una risorsa irrinunciabile per larghi strati della società italiana, per l'alto valore sociale, culturale ed economico, così come riconosciuto anche dalla Carta costituzionale, impone una politica attenta anche sotto l'aspetto fiscale;

la politica del Governo, che emerge da molti suoi provvedimenti in materia di riforma del diritto societario e fiscale, ha destato la viva preoccupazione degli operatori della cooperazione, adombrando la possibilità di uno smantellamento di una forma di organizzazione economica e sociale che ha consentito nel tempo sviluppo ed opportunità per molti cittadini e territori del paese;

a questo proposito appare opportuno che il Governo attui politiche positive che rassicurino quanto operano nel mondo della cooperazione, ed in particolare,

impegna il Governo

sia nella fase di emanazione dei decreti legislativi relativi alla riforma del diritto societario, sia in occasione della definizione delle politiche fiscali, a tenere in adeguata considerazione, con interventi agevolativi, il mondo della cooperazione, senza procedere a forme di discriminazione al suo interno con provvedimenti che penalizzano quanti operano nel campo dell'agricoltura, dell'edilizia a scopo abitativo e dei consorzi agrari, e che

potrebbero avere ricadute negative in comparti importanti dell'economia italiana e in zone svantaggiate.

9/2657/**60** Detomas, Delbono, Brugger, Boato, Olivieri, Bressa.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 7 comma 10 si stabilisce che: « Il trasferimento dei beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il ministro per i beni e le attività culturali »;

non è posta nel testo la stessa tutela procedurale per il trasferimento dei beni di particolare pregio ambientale,

impegna il Governo

a definire quali sono tali beni e, nell'applicazione dell'articolo 7 del decreto, ad acquisire l'intesa anche con il ministro dell'ambiente per il trasferimento dei beni di particolare pregio ambientale, al fine di dare a tali beni la stessa tutela di quelli artistici e storici.

9/2657/**61** Buontempo, Giulio Conti.

La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2657 di conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2002:

dato atto che tale provvedimento all'articolo 3, comma 8, contiene norme per adeguare gradualmente la durata della copertura brevettale alla normativa europea e per consentire l'avvio delle procedure di registrazione dei farmaci generici in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo;

atteso che in questo modo si potrà favorire la diffusione dei farmaci generici, in linea con quanto avviene negli altri Paesi occidentali, liberando risorse per l'erogazione di farmaci innovativi;

rilevato tuttavia, che non esiste un elenco dei principi attivi di cui sia imminente la scadenza del periodo di copertura brevettale;

posto che tale carenza informativa rischia di vanificare l'impegno del Governo per favorire la disponibilità sul mercato italiano di farmaci equivalenti ma meno costosi per il SSN e per i cittadini;

impegna il Governo

a prevedere al più presto la realizzazione, presso l'ufficio brevetti, ovvero presso il Ministero della salute, un registro di principi attivi la cui scadenza brevettuale sia prevista nei 18 mesi successivi, in modo da garantire ai produttori il tempo necessario per avviare le procedure di registrazione dei relativi farmaci generici ed assicurarne l'immediata disponibilità sul mercato italiano, una volta scaduto il brevetto del relativo principio attivo.

9/2657/**62** Di Virgilio, Massidda, Minoli Rota.

La Camera,

atteso che la nostra legislazione mostra gravi lacune in materia di malattie rare di cui se ne conoscono, attualmente, oltre 6000 tipologie;

che la carenza di « farmaci orfani » per la cura di tali malattie e, talvolta, l'onerosità degli stessi condiziona sempre di più il destino di questi nostri cittadini che è legato al messaggio mass-mediologo piuttosto che da un intervento da parte dello Stato,

impegna il Governo

a mettere a disposizione fondi straordinari, anche recuperandoli dall'ammontare dei premi non riscossi di giochi e lotterie dello Stato, al fine di finanziare la ricerca e la distribuzione di tali « farmaci orfani ».

9/2657/**63** Massidda, Minoli Rota, Di Virgilio.

DISEGNO DI LEGGE S. 795 — MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO (APPROVATO DAL SENATO) (2454) ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ E BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; SINISI ED ALTRI; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame prevede che l'espulsione è disposta con decreto immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera;

tale disciplina attiene a situazioni giuridiche soggettive inerenti anche ad aspetti relativi ai diritti inviolabili della persona, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, applicabile anche agli stranieri;

in particolare, tale disciplina comporta limitazione della libertà personale e del diritto di difesa, che richiede in primo luogo il diritto della persona alla partecipazione al processo;

le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, sono di portata generale, riferibile anche a qualsiasi procedimento che riguarda lo straniero;

i principi del giusto processo consistono in primo luogo nella garanzia del contraddittorio nella formazione della prova;

tali principi sono violati dalla disciplina in oggetto che impedisce, con l'espulsione immediata, la presenza dell'interessato in Italia per la partecipazione al processo;

in complesso la disciplina oggetto si pone in contrasto con gli articoli 2, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.

n. 1. Soda, Leoni, Turco, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 22 del disegno di legge n. 2454 restringe il diritto dello straniero al ricongiungimento familiare rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto 25 luglio 1998, n. 286;

in particolare, la disposizione di cui all'articolo 22 esclude dal diritto al ricon-

giungimento i figli maggiorenni non a carico e quelli che non presentino invalidità totale, i genitori a carico quando abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, gli altri parenti entro il terzo grado, ancorché siano a carico e inabili al lavoro;

la disciplina di cui all'articolo 22 travolge i valori di solidarietà sui quali è fondata la famiglia;

al contrario delle disposizioni dettate dall'articolo 22 del disegno di legge in esame, l'articolo 29 della nostra Costituzione stabilisce che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;

il riconoscimento e la tutela dei diritti della famiglia sono espressione del più generale principio di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione, oltre che dalle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili della persona;

i diritti della famiglia, costituzionalmente protetti, come ha anche ripetutamente statuito la Corte costituzionale fin dagli anni Settanta (sentenza n. 181 del 1976 e ordinanza n. 258 del 1982), costituiscono diritti inviolabili della persona e come tali garantiti dalla nostra Costituzione anche agli stranieri;

la disciplina in esame è dunque in palese contrasto con gli articoli 2 e 29 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.

n. 2. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 28 del disegno di legge n. 2454 detta disposizioni di procedura semplificata per l'esame delle domande di asilo, con la previsione di « casi di tratte-

nimento », la presunzione di rinuncia alla domanda per l'ipotesi di mero allontanamento dai centri di permanenza, l'effetto non sospensivo, anche a fronte di ricorso, del provvedimento di allontanamento;

tale disciplina è limitativa del diritto di asilo, così come configurato dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che delinea il diritto di asilo come diritto soggettivo costituzionalmente protetto;

le disposizioni in esame inoltre, nel limitare il diritto di libertà e di difesa, si pongono in contrasto, oltre che con il richiamato articolo 10 della Costituzione, con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che garantiscono il giusto processo anche allo straniero, soprattutto quando essi possono far valere un diritto costituzionalmente protetto,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.

n. 3. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del progetto di legge n. 2454 istituisce « il contratto di soggiorno per lavoro subordinato », introducendo una tipologia contrattuale diversa da ogni contratto di lavoro individuale a tempo determinato o indeterminato;

l'articolo 5 del progetto di legge prevede che la durata del contratto di lavoro per i lavoratori immigrati extracomunitari sia correlata alla durata del permesso di soggiorno e che esso deve essere compreso entro limiti stabiliti e in misura diversa a seconda che si tratti di « lavoro stagionale (nove mesi), di lavoro subordinato a tempo determinato (un anno) o di lavoro a tempo indeterminato (due anni);

il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto contratto individuale di lavoro, non appare mai assimilabile, anche quando formalmente qualificato, ad un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, perché la continuità del rapporto di lavoro sarebbe subordinata al permesso di soggiorno;

il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, per essere valido, deve recare l'impegno del datore di lavoro ad assicurare una sistemazione alloggiativa e le spese per il rientro nel proprio paese al lavoratore straniero (vedi articolo 6 del progetto di legge in esame);

mediante l'istituzione di un simile contratto di soggiorno per lavoro subordinato il possesso di una determinata cittadinanza è assunto a fattore discriminante della disciplina dei contratti individuali, in quanto si predispone per legge un tipo di rapporto contrattuale applicabile soltanto ai lavoratori stranieri in quanto tali e disciplinato a misura degli stessi;

ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, la condizione giuridica dello straniero è protetta nel nostro ordinamento, mediante la previsione di una riserva rafforzata di legge: ciò implica che il legislatore, nel disciplinare la materia, dovrà necessariamente attenersi a quanto disposto sul punto dalle norme internazionali generali e dai trattati stipulati dall'Italia;

l'articolo 8 della convenzione OIL n. 143 del 1975, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158, prevede che lo straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro deve usufruire di trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, alla riqualifica, ai lavori di assistenza e di inserimento;

gli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della Costituzione garantiscono in egual misura i lavoratori senza distinzione tra cittadino italiano e non;

il progetto di legge n. 2454 si pone in netto contrasto con gli articoli 10, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.

n. 4. Mascia, Alfonso Gianni, Giordano.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 28 del progetto di legge n. 2454 disciplina le forme e i modi per la richiesta del diritto di asilo;

le norme che si vogliono introdurre estendono oltre ogni limite ragionevole i casi di trattenimento del richiedente asilo presso i centri di accoglienza;

la decisione sulla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo è devoluta a commissioni territoriali formate da funzionari governativi e quindi non dotate della necessaria terzietà;

i tempi ristretti e sommari imposti dalle nuove norme per la decisione sulla richiesta di asilo non garantiscono decisioni corrette e ponderate;

l'eventuale ricorso avverso la decisione sfavorevole delle commissioni territoriali non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale e non è previsto il diritto per il richiedente asilo di attendere l'esito del ricorso all'interno del territorio nazionale;

l'articolo 10 della Costituzione prevede e tutela il diritto di asilo nel territorio della Repubblica agli stranieri ai quali sia impedito nei loro Paesi l'effettivo esercizio della libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

tale diritto è da qualificarsi come diritto soggettivo perfetto;

l'articolo 24 della Costituzione prevede la tutela giurisdizionale dei diritti che

deve essere considerata tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale;

l'articolo 13 della Costituzione sancisce che la libertà personale è inviolabile;

l'articolo 28 della proposta di legge in esame si pone in netto contrasto con gli articoli 10, 13 e 24 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.

n. 5. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 22 del progetto di legge n. 2454 stabilisce che il ricongiungimento familiare per lo straniero possa avvenire nei confronti dei figli maggiorenni a carico solo se essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di invalidità totale e per i genitori a carico solo quando non abbiano nel Paese di origine o provenienza altri figli;

elimina il ricongiungimento dei parenti entro il terzo grado, a carico e inabili al lavoro;

l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione garantiscono a tutti, cittadini e stranieri, di formare una famiglia;

tra gli inderogabili doveri di solidarietà sociale, prevista dall'articolo 2 della Costituzione, rientra certamente il diritto al ricongiungimento con i propri

familiari qualora non abbiano fonti di sostentamento nei Paesi di origine e provenienza;

l'articolo 22 si pone in netto contrasto con gli articoli 2, 10, 29, 30 e 31 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.

n. 6. Mascia, Titti De Simone, Valpiana.

La Camera

premessi che:

l'articolo 26 del progetto di legge n. 2454 introduce la revoca del permesso di soggiorno qualora si accerti che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo la nascita di prole;

l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza senza distinzione di sesso, razza lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali;

gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione garantiscono a tutti, cittadini o stranieri, il diritto di formare una famiglia;

ciascuno è libero nell'esercitare il diritto di formare una famiglia e di stabilire le forme e i modi di vita del nucleo familiare, tra i quali può non rientrare l'effettiva convivenza;

l'articolo 26 del progetto di legge n. 2454 si pone in netto contrasto con gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.

n. 7. Mascia, Deiana, Mantovani.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 2)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 32, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 122,72 milioni di euro per l'anno 2003, 117,69 milioni di euro per l'anno 2004 e 109,82 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

1.26 Bellillo, 1.11 Sinisi, 1.12 Sinisi, 1.20 Mascia, 3.44 Mascia, 4.9 Boato, 0.5.110.3 D'Alia, 6.12 Landi di Chiavenna, 6.3 Leoni, 6.7 Turco, 11.16 Boato, 11.41 Rizzo, 12.3 Soda, 12.9 Pecoraro Scanio, 12.11 Soda, 12.34 Boato, 12.38 Soda, 12.48 Pecoraro Scanio, 12.49 Boato, 12.50 Leoni, 12.67 Pecoraro Scanio, 12.99 Rizzo, 12.109 Rizzo, 12.112 Leoni, 12.114 Leoni, 12.127 Boato, 12.136 Mascia, 13.14 Craxi, 13.18 Landi di Chiavenna, 13.20 Soda, 13.23 Luciano Dussin, 13.24 Luciano Dussin,

13.39 Rivolta, 13.41 Pisapia, 13.50 Di Luca, 15.02 Leoni, 15.03 Mascia, 15.06 D'Alia, 16.4 Leoni, 16.5 Soda, 16.10 Palma, 17.33 Boato, 17.37 Pecoraro Scanio, 17.120 Buemi, 21.01 Landi di Chiavenna, 22.02 Boato, 22.03 Pecoraro Scanio, 22.04 Pecoraro Scanio, 22.07 Boato, 22.08 Leoni, 22.09 Leoni, 22.011 Pecoraro Scanio, 22.012 D'Alia, 22.013 Boato, 22.014 Mascia, 22.015 Diliberto, 22.016 Detomas, 22.020 Bellillo, 22.021 Diliberto, 22.022 Diliberto, 22.023 Detomas, 22.024 D'Alia, 22.028 D'Alia, 22.029 Diliberto, 22.030 Detomas, 22.031 D'Alia, 22.032 Boato, 22.033 Diliberto, 22.034 Detomas, 26.03 Landi di Chiavenna, 27.1 Soda, 27.8 Pecoraro Scanio, 27.12 Buemi, 27.13 Diliberto, 27.14 D'Alia, 28.35 Soda, 28.41 Sinisi, 28.46 Diliberto, 28.48 Landi di Chiavenna, 28.49 Leoni, 28.50 Soda, 28.51 Landi di Chiavenna, 28.54 Rizzo, 28.55 Turco, 28.56 Rizzo, 28.57 Soda, 28.59 Rizzo, 28.60 Landi di Chiavenna, 28.63 Turco, 28.133 Rizzo, 28.136 Diliberto, 28.138 Diliberto, 28.139 Rizzo, 28.141 D'Alia, 28.142 Vendola, 28.143 Mascia, 28.146 Bellillo, 28.148 Bellillo, 28.149 Diliberto, 28.150 Rizzo, 28.151 Mascia, 28.152 Mascia, 28.153 Leoni, 28.159 Bellillo, 28.163 D'Alia, 28.164 Mascia, 28.155 Mascia, 28.170 Bellillo, 28.171 Bellillo, 28.172 Bellillo, 28.176 Rizzo, 28.177 Rizzo, 28.178 Rizzo, 28.182 Sinisi, 28.185 Boato, 28.186 Sinisi (*nuova formulazione*), 28.187 Mascia, 28.191 Mascia, 28.195 Mascia, 28.196 Diliberto, 28.197 Boato, 28.199 Rizzo, 28.206 Boato, 28.211 Bellillo e 29.01 Landi di Chiavenna, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 18.5 Soda, 18.17 Pecoraro Scanio e 18.33 Bellillo, a condizione che, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano soppressi i rispettivi commi 1-bis;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 2.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 3)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE***(Cooperazione con Stati stranieri).*

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis*), dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), » sono inserite le seguenti: « delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) »;

b) all'articolo 65, comma 2, lettera *c-sexies*), dopo le parole: « a favore delle ONLUS » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis*), nei Paesi non appartenenti all'OCSE; ».

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere uma-

nitario, il Governo tiene conto anche della esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**Capo I****DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE****ART. 1.***(Cooperazione con Stati stranieri).**Sopprimerlo.*

* **1. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **1. 14.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **1. 15.** Soda, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **1. 16.** Mascia, Deiana.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis — (Cooperazione con Stati stranieri). — 1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), » sono inserite le seguenti: « delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) »;

b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: « a favore delle ONLUS » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE; ».

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi immigratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello

sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

1. 8. Soda, Leoni, Turco.

Sopprimere il comma 1.

***1. 3.** Leoni, Soda, Turco, Amici.

Sopprimere il comma 1.

***1. 17.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 10. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con le seguenti: di provenienza dei flussi migratori.

1. 11. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 19. Bellillo, Sinisi, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: non appartenenti all'OCSE con le seguenti: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone all'emigra-

zione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri emigrati in Italia.

1. 20. Mascia, Russo Spena, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non appartenenti all'OCSE con le seguenti: di provenienza dei flussi migratori.

1. 12. Sinisi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.

* **1. 22.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.

* **1. 23.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato per il coordinamento e di monitoraggio, sono individuati annualmente i Paesi di provenienza dei flussi migratori cui si applicano le disposizioni del comma 1.

1. 13. Sinisi.

Sopprimere il comma 2.

***1. 5.** Turco, Soda, Leoni, Amici.

Sopprimere il comma 2.

***1. 24.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.

***1. 25.** Mascia, Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea sono finalizzati alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone ad emigrare o ad un positivo reinserimento in patria degli stranieri emigrati in Italia.

1. 9. Soda, Leoni, Turco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono senza limiti di importo deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea quando i relativi Governi non adottano le necessarie misure di contrasto delle organizzazioni criminali impegnate nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo spe-

ziale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

- 1. 26.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con le risorse provenienti dall'imposizione sulle successioni e donazioni. A tal fine, dal 1° gennaio del 2003, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 2, dopo le parole: articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 2 e 3.

- 1. 15-bis.** Soda, Turco, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Diritti e doveri dello straniero). — 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato « testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 », all'articolo 2, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Egli esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge ».

- 1. 01.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

INTERPELLANZA URGENTE**(Sezione 1 – Iniziative per la soluzione della crisi mediorientale)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

la drammatica situazione di conflitto tra lo Stato d'Israele e l'Autorità nazionale palestinese, venutasi a creare a seguito dei numerosi attentati terroristici suicidi e dell'occupazione, da parte delle truppe israeliane, dei territori amministrati dall'Autorità nazionale palestinese, sta comportando gravissime perdite tra la popolazione civile inerme ed estese quanto inaccettabili violazioni dei diritti umani;

il perdurare della crisi sta mettendo in serie difficoltà proprio i Governi più moderati dei Paesi mediorientali, col conseguente rischio di un allargamento del conflitto alle aree confinanti e di preoccupanti ripercussioni sulla stabilità internazionale e sulla tenuta dell'economia mondiale;

l'occupazione militare dei territori amministrati dall'Autorità nazionale palestinese disposta dal Governo israeliano non può considerarsi fatto interno di quello Stato, ma si configura come l'invasione di un territorio autonomo governato da un'istituzione riconosciuta internazionalmente;

anche per questo motivo recenti risoluzioni delle Nazioni Unite e numerose prese di posizione dell'intera comunità internazionale hanno chiesto l'immediato

ritiro delle truppe israeliane e l'inefficacia di tali richiami esige una concreta reazione, pena la credibilità stessa delle istituzioni internazionali e l'accusa di utilizzare due pesi e due misure;

per porre fine alla situazione di conflitto, creando le condizioni per il dispiegarsi di una pace giusta e duratura, che garantisca al contempo al popolo palestinese il diritto all'autodeterminazione ed allo Stato d'Israele la sicurezza dei propri confini e l'incolumità della propria popolazione civile, è indispensabile riportare al più presto i contendenti al tavolo del confronto politico, e a questo scopo è anzitutto necessario disporre un immediato cessate il fuoco ed un completo ritiro delle truppe israeliane dai territori amministrati dall'Autorità nazionale palestinese;

le numerose e reiterate raccomandazioni giunte in tal senso al Governo israeliano da parte dell'Unione europea, del Governo degli Stati Uniti ed anche della Santa Sede non sono valse, sino ad oggi, a sortire alcun significativo effetto nelle decisioni dell'Esecutivo israeliano e la recrudescenza dell'intervento armato israeliano, coinvolgendo anche la popolazione civile palestinese, sta anzi rischiando di alimentare il consenso verso le frange terroriste;

ai rappresentanti dell'Unione europea, impegnati nel tentativo di ricercare uno spiraglio per la riapertura del dialogo, il Governo israeliano ha addirittura impedito con la forza di incontrare il Presidente dell'Autorità nazionale palestinese, legittimo rappresentante dei cittadini palestinesi, e tale atto d'interdizione si con-

figura come una grave violazione del diritto internazionale;

è interesse strategico dell'Unione europea rappresentarsi alla comunità internazionale come entità che persegue la pace ed il rispetto dei diritti umani e proprio i buoni rapporti che l'Unione europea può vantare sia coi Paesi arabi sia con Israele, sia con gli Stati Uniti sia con la Russia, affidano ad essa, più che ad altri, la responsabilità di proporsi come mediatrice attiva tra le parti in lotta;

il fallimento sin qui riscontrato delle pressioni politiche rivolte al Governo israeliano rende necessario attivare strumenti più persuasivi, capaci di indurre quel Governo ad ordinare un immediato e completo ritiro dai territori che, secondo gli accordi internazionali, sono assegnati all'amministrazione autonoma dell'Autorità nazionale palestinese, creando così le condizioni minime necessarie per un totale cessate il fuoco e per la ripresa del dialogo;

il 1° giugno 2000 è entrato in vigore, quale parte della politica di collaborazione euro-mediterranea, l'accordo di cooperazione euro-israeliano (*EU-Israel association agreement*), finalizzato a promuovere una maggiore integrazione economica tra gli Stati membri dell'Unione europea e lo Stato d'Israele, in una cornice di accresciute relazioni politiche fondate sui principi fissati nella Carta delle Nazioni Unite;

in particolare, l'articolo 2 del *EU-Israel association agreement* recita testualmente che «Le relazioni tra le parti, al pari delle previsioni dello stesso accordo, dovranno essere basate sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, che guida la loro politica interna ed internazionale e costituisce un essenziale elemento di questo accordo»;

la sospensione temporanea di tale accordo di cooperazione può costituire una misura adeguatamente persuasiva nei confronti di Israele per ottenere quanto le semplici raccomandazioni non sono riuscite a sortire;

in ogni caso, anche a seguito del completo ritiro delle truppe israeliane dai territori amministrati dall'Autorità nazionale palestinese, sarà comunque necessario, per garantire il reale rispetto del cessate il fuoco e per creare le condizioni per un sincero dialogo tra le parti, un proseguimento dell'impegno della comunità internazionale, attraverso l'invio di una consistente missione civile di osservatori nei territori palestinesi;

gli osservatori internazionali dovranno vigilare sul rispetto del cessate il fuoco, sul rispetto dei confini e sul rispetto dei diritti umani da ambo le parti, nonché sull'attività delle istituzioni dell'Autorità nazionale palestinese, anche in relazione alla lotta al terrorismo —:

se non ritenga necessario avanzare presso le istituzioni dell'Unione europea la proposta di sospendere temporaneamente l'*EU-Israel association agreement*, sino a quando le forze armate israeliane non avranno effettuato un completo ed incondizionato ritiro dai territori sottoposti all'Autorità nazionale palestinese;

se non ritenga opportuno farsi promotore in sede internazionale della proposta di inviare nei territori palestinesi, non appena sarà raggiunto il cessate il fuoco, una consistente missione civile di osservatori internazionali, al fine di garantire le condizioni per il dialogo tra le parti.

(2-00307) « Kessler, Angioni, Battaglia, Bielli, Bonito, Buemi, Carboni, Crisci, Crucianelli, Dameri, Titti De Simone, Deiana, Detomas, Fumagalli, Gambini, Giacco, Grignaffini, Leoni, Lolli, Mantini, Mantovani, Paola Mariani, Motta, Nannicini, Nieddu, Panattoni, Pennacchi, Pinotti, Pistone, Quartiani, Rognoni, Ruggieri, Vianello, Marcora ».

(19 aprile 2002).